

(Nn. 1608-A è 970-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1949 (V. Stampati Nn. 349 e 148)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1951

Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo.

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **BENEDETTI Tullio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1950

Referendum popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie
e per la convalida di leggi costituzionali.

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1951

INDICE

GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA	Pag.	3
I DIVERSI TIPI DI « REFERENDUM » NELLE LEGISLAZIONI STRANIERE		4
IL « REFERENDUM » NELLA COSTITUZIONE ITALIANA		7
IL DISEGNO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE DEL « REFERENDUM »		8
« REFERENDUM » PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI E DI ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE		9
I. La richiesta di <i>referendum</i>		9
II. Della indizione del <i>referendum</i>		13
III. Svolgimento del <i>referendum</i>		15
IV. Degli effetti del risultato del <i>referendum</i>		16
« REFERENDUM » PER L'APPROVAZIONE DI LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE O DI ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI		19
ALTRI CASI DI « REFERENDUM »		21
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE		21
PETIZIONE		21
DISPOSIZIONI FINALI		22
CONCLUSIONE		22
DISEGNO DI LEGGE DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO (970), DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (1608) e DISEGNO DI LEGGE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE		25

GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

ONOREVOLI SENATORI. — La democrazia diretta, cioè quella democrazia in cui il popolo, titolare della sovranità, esercita direttamente e collegialmente questa sovranità, non ha mai cessato di rappresentare l'ideale del sistema democratico. Se pertanto, soprattutto nei grandi Stati moderni, si è costretti dalle necessità pratiche, ad accogliere il sistema della democrazia rappresentativa, si può tuttavia consentire che il popolo si esprima direttamente sull'aderenza della sua volontà sovrana a quella manifestata dagli organi legislativi, in ordine a singoli provvedimenti da essi adottati.

Dalla storia politica e costituzionale moderna risulta che i movimenti favorevoli agli istituti di democrazia diretta si sono fondati su due principali ordini di argomenti.

Il primo ordine è di argomenti teorici e di portata generale, collegati alla dottrina democratica pura che, sulla base del dogma della sovranità popolare, afferma che la legge deve essere l'espressione della volontà generale dei cittadini. Ne risulta l'insostenibilità di un'attribuzione permanente ed esclusiva della manifestazione della volontà di questi a dei rappresentanti, e quindi l'opportunità, essenzialmente ideale, di una partecipazione diretta del popolo alle funzioni legislative, ben inteso ogni volta che ciò sia possibile.

Si scorge negli istituti di democrazia diretta e in particolare nel *referendum* il più sicuro sistema per far sì che la legge adottata sia realmente voluta dalla maggioranza dei cittadini, di modo che, fra tutti coloro ai quali la legge si impone, i più siano i *persuasi* e solo ad una minoranza nolente la legge si imponga.

Il secondo ordine di argomenti si appoggia non più su esigenze ideali ma sull'utilità contingente degli istituti in questione. Con tali mezzi è data la possibilità di correggere gli eventuali errori compiuti dalle assemblee legislative; queste possono talvolta agire sotto l'impulso di stimoli occasionali, o essere soggette all'influenza di interessi particolari, possono approvare delle norme per fini puramente elettorali, possono infine andare troppo in-

nanzi in una via, per la quale il corpo elettorale non è disposto a seguire la maggioranza parlamentare. In tutti questi casi la manifestazione diretta della volontà popolare può effettivamente portare un reale vantaggio.

In secondo luogo, gli istituti di democrazia diretta possono avere notevole efficacia come strumento di educazione politica. Il carattere concreto delle questioni sottoposte al giudizio dei cittadini mediante il *referendum* stimola ciascuno di essi a cercare di comprendere la questione che è oggetto della votazione, assai più di quanto ciò possa accadere nelle elezioni politiche, nelle quali il cittadino si trova di fronte soltanto dei generici e spesso nebulosi programmi di partiti.

Sarà più facile, quando il cittadino si trova di fronte ad una singola e specifica questione, che esso giunga ad una propria personale conclusione, all'infuori di quell'inquadramento nei partiti che, divenendo sempre più rigido, rischia di deformare il funzionamento del regime democratico ed è da tante parti deprecato.

* * *

Il principale e più tipico degli istituti di democrazia diretta è il *referendum* che consiste nel sottoporre la decisione di una determinata questione direttamente al popolo e più precisamente al corpo elettorale.

L'origine del nome di questo istituto è da ricercarsi nelle istituzioni dei Cantoni dei Grigioni e del Vallese precedenti la Costituzione della Repubblica Elvetica. I Grigioni, come il Vallese, non formavano propriamente uno Stato ma una federazione di Comuni. I delegati alle assemblee centrali di questi Paesi erano muniti di istruzioni espresse e, quando sorgeva una questione che esulava dal mandato ricevuto, davano il loro voto *ad referendum*, cioè con riserva di riferire ai rispettivi Comuni. Di qui l'abitudine di chiamare votazione su *referendum* le votazioni dei cittadini dei Comuni su tali questioni, ed, in seguito, *referendum* qualsiasi votazione popolare per la decisione di una questione specifica.

Il *referendum* può essere utilizzato per fini puramente politici o per fini normativi.

Nel primo caso, si sottopone alla decisione popolare la soluzione di una questione politica

particolarmente importante ovvero si chiama il popolo come arbitro e regolatore dei conflitti che possono sorgere tra gli organi costituzionali.

Il *referendum* ha invece fini normativi quando si chiede la decisione del popolo in ordine ad una legge ordinaria o costituzionale.

I DIVERSI TIPI DI REFERENDUM NELLE LEGISLAZIONI STRANIERE

Poichè l'istituto del *referendum* è un istituto completamente nuovo nell'ordinamento costituzionale italiano, non sarà fuor di luogo esporre brevemente i diversi tipi di *referendum* e le modalità diverse adottate dai legislatori stranieri.

Premettiamo che nella storia costituzionale moderna i primi *referendum* si ebbero in Francia a cominciare dal 1793.

Come è noto, le basi ideologiche del *referendum* furono poste dal filosofo della grande rivoluzione borghese del secolo XVIII, J. J. Rousseau che, nel suo « Contratto sociale », fu il primo a formulare organicamente la teoria che la sovranità risiede nel popolo, che a questo essa appartiene per diritto naturale e non è pertanto in alcun modo alienabile, neppure in virtù di delega. In conseguenza, secondo il Rousseau, i deputati del popolo non sono i suoi rappresentanti, ma i suoi commissari e nulla possono concludere in definitiva in quanto « *toute lois que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle* ».

La prima solenne affermazione da parte di un organo politico della necessità del *referendum* fu compiuta in Francia dalla Convenzione nazionale che il 21 settembre 1792 votò la seguente risoluzione: « La Convenzione nazionale dichiara che non può esservi Costituzione se non quando essa viene accettata dal popolo ». Prendendo spunto da questa affermazione, si ebbero in Francia negli anni seguenti, diversi *referendum*, tutti sulle Costituzioni (del 1793, 1795, 1799) o su materie costituzionali, ma che ebbero sempre carattere di eccezionalità e temporaneità.

Gli Stati Uniti d'America, invece, non adottarono mai alcuna istituzione di democrazia diretta. L'affermazione del principio rappre-

sentativo è stata piena ed esclusiva nell'ordinamento federale, dalla Convenzione di Filadelfia a tutto oggi.

I singoli Stati membri dell'Unione hanno viceversa accolto e man mano sviluppato durante il secolo scorso tutta una serie di istituti di democrazia diretta, oltre ai normali *referendum* in materia costituzionale e legislativa.

Nei suddetti Stati sono accolti, fra gli altri, istituti particolarissimi, tra i quali uno dei più tipici è il *recall*, che permette di revocare, per mezzo di *referendum*, determinati magistrati o funzionari o addirittura una decisione giudiziaria dichiarante incostituzionale una legge che abbia ricevuto l'approvazione espressa del corpo elettorale.

Tuttavia la terra di elezione delle istituzioni di democrazia diretta è la Svizzera, in cui esse si sono sviluppate dalle norme vigenti nei Cantoni primitivi, per le quali il potere supremo dello Stato era detenuto dall'Assemblea di tutti gli uomini in età di portare le armi, oltre che dalle istituzioni particolari dei Cantoni dei Grigioni e del Vallese, delle quali si è fatto già cenno a proposito delle origini del nome *referendum*. Gli istituti di democrazia diretta sono stati accolti largamente da circa un secolo, sia nell'ordinamento federale che in quello dei singoli Cantoni.

* * *

Premesse queste brevi notizie generali, passiamo ad esaminare le soluzioni accolte dai legislatori stranieri in ordine ai tre tipi di *referendum* più comuni nell'esperienza costituzionale europea: A) *referendum* ai fini di decisione politica; B) *referendum* per l'approvazione di revisioni della Costituzione o di leggi costituzionali; C) *referendum* per l'approvazione di leggi ordinarie.

A) « REFERENDUM »

A FINI DI DECISIONE POLITICA.

Questo tipo di *referendum*, col quale si chiede il parere, vincolante o meno, del popolo su di una importante e determinata questione politica, è stato accolto da alcune delle Costituzioni che vengono solitamente definite ultrademocratiche, emanate nel periodo tra le due guerre

mondiali: la Costituzione tedesca di Weimar del 1919, la Costituzione lettone del 1922 e quella dell'Estonia del 1937.

La Costituzione di Weimar prevedeva questo tipo di *referendum* per la soluzione di conflitti tra organi costituzionali, più precisamente nel caso di contrasto tra il Capo dello Stato e il *Reichstag*. Se il popolo dava il proprio appoggio alla tesi di quest'ultimo, il Presidente era revocato; in caso contrario, era sciolta la Camera e il Presidente riconfermato in carica per altri sette anni.

Con analoga funzione era accolto il *referendum* nella Costituzione della Lettonia. Quivi doveva essere sottoposta a *referendum* la proposta di scioglimento della Camera fatta dal Presidente della Repubblica. Se nel *referendum* la metà dei votanti si pronunziava per lo scioglimento, la Camera era considerata disciolta e nuove elezioni dovevano effettuarsi, al più tardi nei due mesi successivi allo scioglimento. Se nel *referendum* lo scioglimento della Camera era respinto, il Presidente della Repubblica era ritenuto dimissionario e un nuovo Presidente doveva essere nominato dalla Camera.

Secondo la Costituzione estone, quando il Presidente della Repubblica riteneva necessario consultare il popolo su di una questione importante relativa agli interessi dello Stato, egli poteva, col consenso dell'ufficio di presidenza del Congresso dell'Assemblea nazionale, sottoporre la questione alla decisione del popolo per mezzo di un *referendum*.

La decisione del popolo era imperativa per gli organi dello Stato che dovevano procedere senza indugio alla esecuzione delle disposizioni che risultavano dall'esito del *referendum*. Erano tuttavia sottratte al *referendum*, prima dell'esame da parte del Parlamento, le questioni relative alla revisione della Costituzione, alle imposte, alla difesa nazionale, ai trattati e agli obblighi finanziari dello Stato.

B) « REFERENDUM »

PER L'APPROVAZIONE DI REVISIONI DELLA COSTITUZIONE O DI LEGGI COSTITUZIONALI.

Il *referendum* costituzionale è accolto in tutti gli Stati membri dell'Unione americana del Nord; esso entra a far parte del procedimento di revisione costituzionale in modo diverso a

seconda che si tratti di revisione totale o parziale. Nel caso di revisione totale, essa è in un primo tempo deliberata dalle normali Camere del Congresso; il testo però deve essere rielaborato da una apposita Assemblea costituente, ma prima di ciò il popolo è chiamato a decidere se vuole o no la revisione, e in caso di risposta affermativa è poi chiamato ad approvare o meno il nuovo testo. Nel caso di revisione parziale, invece, il popolo si pronunzia con *referendum* una sola volta sugli emendamenti costituzionali approvati dalle Camere.

In Svizzera la revisione totale della Costituzione può essere proposta o dal Parlamento o da almeno 50.000 elettori. In tale ultimo caso, come pure se la proposta di revisione fatta da un ramo del Parlamento viene dall'altro respinta, il *referendum* interviene in due distinti momenti: prima per decidere se la Costituzione deve essere effettivamente sottoposta a revisione, e poi per approvare la revisione adottata dalle Camere, dopo che queste sono state rinnovate. Anche la revisione parziale può essere chiesta da 50.000 elettori, sotto forma di proposta generica o sotto quella di progetto redatto in articoli. Nel caso di proposta concepita in termini generali, il Parlamento è incaricato della revisione nel senso indicato, e, ove rifiuti di effettuarla, la questione è sottoposta a votazione popolare. Il *referendum* ha poi luogo per approvare le risoluzioni finali adottate dal Parlamento. Nel secondo caso, quando cioè la proposta presentata riveste la forma di un progetto concretamente redatto, se l'Assemblea federale l'approva, il progetto è sottoposto all'approvazione o al rigetto del popolo dei Cantoni; se l'Assemblea viceversa non è d'accordo, può elaborare un progetto distinto raccomandando al popolo la sua approvazione e il rigetto di quello derivante dall'iniziativa popolare.

Sebbene non impiegato con la larghezza che si riscontra nella Costituzione svizzera, al *referendum* per l'approvazione delle modifiche alla Costituzione è riservato un ruolo decisivo in Australia, Danimarca, Giappone, (Costituzione del 1946), Haiti, Irlanda, Liberia e Paraguay. Nelle Costituzioni di questi Paesi, infatti, è stabilito che ogni progetto di revisione della Costituzione vigente deve essere, dopo l'approvazione delle Camere, sottoposto

per mezzo di *referendum* all'approvazione degli elettori. In Australia, in particolare, è data facoltà al governatore di indire un tale *referendum* anche quando su di un progetto di revisione non sia possibile realizzare l'accordo fra le due Camere.

Nella Costituzione francese del 1946, ogni progetto di revisione della Costituzione deve essere sottoposto a *referendum*, salvo che sia stato approvato dall'Assemblea nazionale, in seconda lettura, a maggioranza dei due terzi, o da ciascuna delle due Camere a maggioranza dei tre quinti. Nessuna revisione costituzionale relativa all'esistenza della seconda Camera (Consiglio della Repubblica) può essere adottata senza il parere favorevole del Consiglio stesso o il ricorso al *referendum*.

Nella Costituzione di Weimar, in caso di divergenza tra il *Reichsrat* e il *Reichstag* su progetti di legge intesi a modificare la Costituzione, il testo votato dal *Reichstag* non poteva entrare in vigore in mancanza del *referendum*, perchè il *Reichsrat* poteva obbligare il Governo ad indirlo.

Anche in Estonia il Presidente della Repubblica poteva sottoporre a *referendum* le decisioni delle Camere o un proprio progetto di revisione della Costituzione respinto o non votato dalle Camere entro tre mesi dalla presentazione. In tale ultimo caso, se la maggioranza dei votanti si pronunziava a favore del progetto, le Camere erano rinnovate e dovevano votare la legge di revisione conformandosi alla decisione popolare; la legge così votata poteva essere di nuovo sottoposta a *referendum* dal Presidente della Repubblica.

Nel Portogallo (Costituzione del 1938) il *referendum* per l'approvazione delle modifiche della Costituzione, che è dato in facoltà al Presidente della Repubblica di indire, è altresì limitato al solo caso in cui le modificazioni si riferiscano alla funzione legislativa e ai suoi organi.

C) « REFERENDUM »

PER L'APPROVAZIONE DI LEGGI ORDINARIE.

Nella maggioranza degli Stati membri dell'Unione nord-americana il *referendum* sulla legislazione ordinaria è facoltativo: ha luogo cioè soltanto a richiesta popolare o da parte

di un organo costituzionale. Ammessa su larga scala è l'iniziativa popolare che dà luogo, ove essa sia respinta dal Congresso, ad una votazione popolare.

In Svizzera ogni provvedimento che sia di portata generale e non abbia carattere di urgenza (le dichiarazioni attestanti il contrario devono essere formalmente inserite nel testo del provvedimento) deve, dopo l'approvazione dell'Assemblea federale, essere sottoposto all'approvazione del popolo. Lo stesso può avvenire per qualsiasi legge federale e per i trattati internazionali conclusi per un tempo indeterminato o superiore a 15 anni, quando venga richiesto, entro 90 giorni dopo l'approvazione dell'Assemblea federale, da 30.000 elettori o da otto Cantoni.

Una recente disposizione limita la validità dei decreti federali urgenti, stabilendo che quando la votazione popolare venga chiesta da 30.000 elettori o da otto Cantoni, quei decreti perdono la loro validità un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non siano stati adottati dal popolo, e non possono essere rinnovati. Così pure è stabilito che i decreti federali urgenti e che derogano alla Costituzione devono essere ratificati dal popolo e dai Cantoni nell'anno successivo alla loro adozione da parte dell'Assemblea federale; in mancanza di che essi perdono la loro validità allo spirare di questo termine, e non possono essere rinnovati.

In Germania, con la Costituzione di Weimar, il *referendum* aveva luogo: a) sulle leggi la cui pubblicazione fosse stata aggiornata, se un ventesimo degli elettori ne faceva richiesta; b) sui progetti di legge di iniziativa di almeno un decimo degli elettori e che il Parlamento avesse modificato o respinto; c) su iniziativa del presidente del *Reich* ove non si fosse raggiunto l'accordo fra le due Camere.

In Spagna, parimenti, per la Costituzione del 1931 vigente fino alla guerra civile, su richiesta del 15 per cento del corpo elettorale, le leggi votate dalle *Cortes* potevano essere sottoposte a *referendum* popolare, tranne che si trattasse della Costituzione e delle leggi complementari, nonché di quelle ratificanti le convenzioni internazionali registrate, degli statuti regionali e delle leggi di imposte.

Il ricorso al *referendum* per il perfezionamento delle leggi ordinarie deve, invece, ritenersi eccezionale nelle Costituzioni dell'Irlanda, della Cecoslovacchia (1920), della Svezia e dell'Austria (1931), in quanto ad esso si ricorre solo per la particolare importanza di un progetto o per decidere un conflitto fra le Camere e il potere esecutivo, e sono sempre le Camere o il Governo a indirlo, senza che gli elettori lo possano comunque chiedere o provocare.

Nelle Costituzioni dei paesi cosiddetti di democrazia popolare infine, il *referendum* è previsto senza che però siano specificati i casi e le materie per le quali esso può essere adoperato. Nell'U.R.S.S. è il *praesidium* dell'Assemblea nazionale (o Soviet supremo) che di propria iniziativa (o a richiesta di una delle Repubbliche federate) promuove la consultazione popolare (art. 49 della Costituzione del 1936). Analogamente in Bulgaria (Costituzione del 1947) e in Ungheria (Costituzione del 1949).

Il *referendum* è invece del tutto estraneo all'esperienza costituzionale inglese che è sempre rimasta scrupolosamente fedele al sistema della democrazia rappresentativa. In Inghilterra l'indirizzo politico è scelto dal popolo nelle elezioni per la Camera dei comuni, ma è proposto dai partiti: il partito vittorioso deve essere pienamente libero nella realizzazione del suo programma per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Il popolo potrà nuovamente dare il suo giudizio quando l'azione governativa si sarà completamente sviluppata. È sul programma, sia come proposta, sia come realizzazione, che, per la Costituzione inglese, il popolo deve votare, non su singoli provvedimenti.

IL REFERENDUM NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

In Italia l'Assemblea costituente, respinta la proposta di un *referendum* preventivo e sospensivo per la legislazione ordinaria, presentata dalla Commissione cosiddetta « dei settantacinque », ha introdotto nel nostro ordinamento soltanto due tipi di *referendum*; il *referendum di convalida costituzionale*, previsto dall'articolo 138 e il *referendum abrogativo*, per la abrogazione cioè totale o parziale di

una legge o di un atto avente valore di legge, previsto dall'articolo 75.

Il primo è in sostanza un *referendum* facoltativo di convalida delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali approvate dalle Camere nelle forme volute dal primo comma dell'articolo 138, con una maggioranza, nella seconda votazione, superiore alla metà dei componenti ma inferiore ai due terzi. L'esclusione della possibilità del *referendum* nel caso che ciascuna Camera abbia invece approvato la legge con una maggioranza di almeno due terzi si spiega con l'intenzione di evitare una consultazione che si può fondatamente presumere inutile, poichè una legge approvata con una tale maggioranza non può non rispondere ad esigenze sentite dalla maggioranza del corpo elettorale.

L'intervento popolare che si attua con questo tipo di *referendum*, ove esso sia validamente richiesto, ha il carattere che, in strutture costituzionali diverse, presenta teoricamente la sanzione legislativa del Capo dello Stato: cioè il valore di un necessario concorso nella formazione dell'atto legislativo.

Il *referendum* abrogativo, invece, è un veto popolare diretto alla abrogazione totale o parziale di una legge ordinaria o di un atto avente tale valore. In questo caso la volontà diretta del popolo si sostituisce a quella del normale organo legislativo: poichè la norma generale è che una legge non può essere abrogata se non per una successiva manifestazione di volontà del potere legislativo.

Questo tipo di *referendum*, malgrado il parere contrario di taluni giuristi, non può applicarsi alle leggi costituzionali. Ciò risulta chiaro, oltre che dalla lettera dell'articolo 75 (che parla di « legge o atto avente valore di legge », mentre la Costituzione distingue sempre tra « legge » (ordinaria) e « legge costituzionale », dal fatto che una legge formalmente costituzionale, cioè formata col procedimento espressamente previsto dall'articolo 138, può essere abrogata o modificata soltanto con lo stesso procedimento e nelle stesse forme, cioè solo con un'altra legge formalmente costituzionale.

I limiti modesti entro i quali la nostra Costituzione ha accolto il principio della partecipazione diretta del popolo all'esercizio della

sovranità non hanno alterato il carattere di democrazia rappresentativa proprio del nostro ordinamento costituzionale. Malgrado la presenza di istituti di democrazia diretta, il carattere fondamentale del regime parlamentare (accordo tra Governo e maggioranza parlamentare) non è intaccato; la funzione delle Camere legislative di rappresentare la volontà popolare al di sopra ed eventualmente anche in contrasto con l'opinione pubblica del momento non viene affatto elusa.

* * *

IL DISEGNO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM

La statuizione delle modalità di attuazione dell'istituto del *referendum* fu esplicitamente demandata al futuro legislatore dall'ultimo comma dell'articolo 75 della Costituzione, per quanto riguarda il *referendum* abrogativo; ma ciò deve evidentemente intendersi anche per il *referendum* di convalida costituzionale.

A tal fine il 25 ottobre 1948, il deputato Francesco De Martino, unitamente ad altri deputati del Partito socialista italiano, presentò alla Camera una proposta di legge (n. 148). Successivamente il 21 febbraio 1949 il Governo presentò, egualmente alla Camera, un suo disegno di legge (n. 349), più ampio, sulla stessa materia, per il quale l'Assemblea approvò la procedura di urgenza. L'esame di questo disegno di legge fu dalla 1^a Commissione della Camera abbinato a quello della proposta De Martino Francesco ed affidato ad un comitato di sette deputati, appositamente costituito. Questo, dopo lungo esame, propose alla Commissione un nuovo testo, redatto in gran parte dall'onorevole Lucifredi.

Frattanto, di fronte al lungo indugio della Camera, il 31 marzo 1950, il senatore Tullio Benedetti ritenne opportuno presentare al Senato un proprio disegno di legge sul *referendum* (n. 970).

La 1^a Commissione del Senato nominò relatore su tale disegno di legge lo scrivente, che preparò uno schema di relazione e proposte di modificazione da sottoporre alla Commissione stessa, la quale - poichè il nostro Regolamento non ha una norma che provveda

a coordinare il lavoro del Senato con quello della Camera nel caso di presentazione davanti ai due rami del Parlamento di diversi disegni di legge su materia identica - ne iniziò l'esame nella riunione del 23 novembre.

Ma dopo alcune riunioni, e precisamente il 18 gennaio 1951, considerato che nel frattempo la 1^a Commissione della Camera aveva terminato il suo esame e l'onorevole Lucifredi aveva presentato la relazione per la discussione in Assemblea, la 1^a Commissione del Senato sospese l'esame del disegno di legge del senatore Tullio Benedetti, in attesa che la Camera portasse a termine la discussione dei disegni di legge ad essa presentati.

Ciò è avvenuto l'8 marzo di quest'anno: la vostra 1^a Commissione si è così trovata di fronte al disegno di legge di iniziativa del senatore Tullio Benedetti e a quello già approvato dall'altro ramo del Parlamento, dei quali ha affidato preliminarmente lo studio ad una Sottocommissione composta dai senatori Bergmann, Riccio e Domenico Rizzo e presieduta dallo scrivente. Ed è naturalmente il disegno di legge che ha già compiuta una parte dell'*iter* legislativo che la 1^a Commissione ha preso come fondamento del suo esame, pur tenendo nel debito conto anche il disegno di legge del collega Benedetti.

* * *

Il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati è articolato in quattro capi: i primi due disciplinano rispettivamente l'istituto del *referendum* per l'abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge e il *referendum* per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali: questa distinta regolamentazione, che non si ha invece nel disegno di legge Benedetti, sembra opportuna, poichè, se è vero che alcune fasi dei rispettivi procedimenti sono identiche in ambedue gli istituti, questi sono tuttavia essenzialmente differenti.

Per le fasi praticamente identiche, la disciplina è stata dettata a proposito del primo tipo di *referendum* e, nel secondo capo, si è fatto, per esse, riferimento alle norme del capo I.

Il capo III regola l'altro istituto tipico della democrazia diretta: l'iniziativa del popolo nella formazione delle leggi.

In un ultimo capo sono state infine raccolte talune disposizioni finali, che si riferiscono a tutte le materie trattate nei capi precedenti.

* * *

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI E DI ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE

I.

LA RICHIESTA DI « REFERENDUM ».

Il capo I è diviso in due sezioni: la prima relativa alle richieste, la seconda allo svolgimento del *referendum*.

Nella prima sezione è innanzi tutto regolata l'ipotesi più caratteristica di richiesta di *referendum*: la richiesta da parte di cinquecentomila elettori, richiesta comune al *referendum* abrogativo e a quello costituzionale.

È naturale che per partecipare alla domanda di *referendum* siano richiesti gli stessi requisiti necessari per la partecipazione al *referendum* stesso. Questi sono previsti esplicitamente dal terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione per quanto riguarda il *referendum* abrogativo. Si tratta evidentemente di una norma generale che vale anche per il *referendum* di cui all'articolo 138.

Per il suddetto comma, hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. È naturale quindi che si faccia riferimento ai cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati per determinare coloro che possono partecipare alla richiesta di *referendum* prima, e poi al *referendum* stesso.

Il disegno di legge del senatore Tullio Benedetti (secondo comma dell'articolo 4 e articolo 15) ammette alla richiesta e al voto per il *referendum* anche i cittadini che sono stati temporaneamente esclusi dal diritto di voto e dall'eleggibilità, in esecuzione al secondo comma della XII disposizione transitoria della Costituzione.

Tale inclusione ci sembrerebbe opportuna, dal punto di vista politico, dato che queste norme eccezionali, che pongono in una condizione di inferiorità dei cittadini per il loro passato politico non trovano più unanime la coscienza popolare.

Non sembra però che risponda alle esigenze di euritmia dell'ordinamento giuridico il differenziare il corpo elettorale per la Camera dei deputati da quello dei votanti per il *referendum*, mentre il terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione ha voluto tassativamente identificarli. Oltre a ciò, è praticamente impossibile preparare il certificato elettorale per i cittadini suddetti che sono stati cancellati dalle liste elettorali per la Camera dei deputati. Secondo l'ordinamento vigente il corpo elettorale politico è, come precisa la relazione ministeriale alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, « regolato da proprie norme organiche, indipendenti da quelle che regolano la composizione e l'elezione degli organi costituzionali dello Stato e le modalità del *referendum* nazionale ».

Un tale ordinamento porta all'esclusione automatica dalla partecipazione al *referendum* di coloro che sono stati esclusi dalle liste elettorali.

Sarebbe pertanto necessaria una legge specifica che ponesse fine ad ogni esclusione motivata da ragioni di passato politico; si deve però ricordare che dette esclusioni avranno termine alla fine del prossimo anno.

Inopportuna appare l'introduzione di una norma che imponga la presentazione preventiva dei fogli, sui quali i promotori del *referendum* intendono raccogliere le firme, alla cancelleria della Corte d'appello per la timbratura e la firma da parte del cancelliere. Una tale disposizione (approvata dalla Camera dei deputati) mentre rende più macchinosa e pesante la procedura per la promozione del *referendum*, non sembra che rechi un sensibile beneficio nelle operazioni successive.

Le operazioni di verifica e di computo delle richieste di *referendum* (operazioni che, come è ovvio, sono particolarmente lunghe e complesse nel caso in esame di richiesta popolare) possono essere regolate come segue.

I fogli contenenti le firme dei richiedenti devono essere presentati alla cancelleria della

Corte d'appello nella cui giurisdizione il notaio o il cancelliere che hanno autenticato le firme esercitano le loro funzioni.

Il deposito deve avvenire entro tre mesi dalla data di autenticazione delle firme, pena l'inefficacia delle medesime. La ragione di questo termine è evidente: un deposito effettuato molto tempo dopo l'apposizione della firma può far sorgere il ragionevole dubbio circa la persistenza nel cittadino della volontà di chiedere il *referendum*.

È necessario precisare i requisiti che debbono possedere i fogli contenenti le firme di coloro che richiedono il *referendum*. Sono regolati: la formula della richiesta (diversa per i due tipi di *referendum*) che deve essere ripetuta, anche a stampa, all'inizio di ogni foglio con l'esatta specificazione della legge o altro atto avente forza di legge o singola disposizione di cui si chiede l'abrogazione, o della legge costituzionale che si chiede sia sottoposta a *referendum* di convalida; le dimensioni dei fogli (che per evidenti ragioni di utilità debbono essere stabilite); le generalità di ciascun richiedente, la sottoscrizione e la data di essa; l'autenticazione della firma da parte di un notaio o di un cancelliere di Pretura. Si dispone inoltre che ad ogni elenco di firme debba essere allegato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori: certificato che può essere anche collettivo e deve essere rilasciato dall'autorità competente entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Nel primo comma dell'articolo 3 è stabilito l'ammontare dell'onorario dovuto al notaio o al cancelliere di Pretura, per l'autenticazione delle firme, con un rinvio a quanto disposto dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Tale onorario è modestissimo: una lira per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire cento complessivamente.

Sembra inopportuno, poichè offrirebbe minori garanzie, consentire che l'autenticazione delle firme possa essere fatta, oltre che da un notaio o da un cancelliere di Pretura (secondo quanto è disposto nelle leggi elettorali), anche dal segretario comunale, come la Camera dei deputati ha ritenuto di dover disporre.

Per non togliere agli analfabeti, che sono purtroppo in Italia in numero non trascura-

bile, il diritto di partecipare alla richiesta di *referendum* è necessario specificare la possibilità della sottoscrizione mediante croce-segno. La assenza di una tale disposizione, impedendo agli analfabeti di partecipare alla richiesta di *referendum*, porrebbe in essere, indirettamente, una limitazione della loro capacità giuridica di diritto pubblico: il che, data l'attuale situazione italiana e l'indirizzo legislativo fin'oggi seguito nei confronti degli analfabeti, non sembra opportuno. È stato perciò introdotto dalla Camera l'articolo 4, che circonda tale particolare forma di richiesta con ampie garanzie che danno piena sicurezza nell'accertamento della veridicità delle firme mediante croce-segno. Tale articolo può essere semplificato nella forma, mentre possono essere assimilati agli analfabeti coloro che non possono firmare per impedimento fisico.

Al fine di evitare che una legge, per la quale si annunzino le prime richieste di abrogazione, sia per troppo lungo tempo sotto tale minaccia che non può non indebolirne l'efficacia, è necessario porre un termine alla validità delle firme depositate presso la Corte d'appello: si propone pertanto di considerare valide — secondo quanto dispone il disegno di legge del senatore Tullio Benedetti — soltanto le firme depositate presso una Corte d'appello non oltre tre mesi dal giorno della presentazione delle prime richieste.

Il suddetto disegno di legge stabilisce, come giorno iniziale del termine, quello della costituzione dell'Ufficio centrale per il *referendum* — di cui si dirà più sotto — e che è appunto costituito non appena al Presidente della Corte di cassazione giunge notizia del deposito delle prime richieste presso una Corte d'appello. Ma con tale norma non si tiene conto dell'ipotesi che una richiesta di *referendum* abrogativo sia presentata quando l'Ufficio centrale è già costituito per l'esame di una diversa richiesta, precedentemente presentata. Sembra quindi più opportuno far decorrere i tre mesi dal giorno della prima comunicazione, da parte di una Corte d'appello alla Corte di cassazione, del deposito di richieste del *referendum* (siano esse fatte da elettori o da Consigli regionali).

Questo secondo termine è evidentemente parallelo, per quanto riguarda il *referendum*

di convalida di legge costituzionale, a quello dall'articolo 138 della Costituzione, di tre mesi dalla data di pubblicazione della legge.

Il disegno di legge del senatore Benedetti dispone che, subito dopo la presentazione di un elenco di firme ad una Corte d'appello, un apposito Ufficio per il *referendum* (chiamato impropriamente « centrale »), formato da tre magistrati della Corte d'appello nominati dal Presidente, proceda alla verifica della rispondenza delle richieste ai requisiti voluti dalla legge e al computo di esse.

Un diverso sistema può invece essere seguito, ed è quello previsto dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. In un primo tempo, cioè, l'opera della Corte d'appello può limitarsi a dare comunicazione ad un Ufficio centrale per il *referendum* del deposito delle richieste, indicando il numero dei richiedenti risultante dalle dichiarazioni dei presentatori delle richieste stesse. È solo quando, dalle comunicazioni giunte all'Ufficio centrale, risulta che tale numero ha raggiunto la cifra di cinquecentomila, che presso le singole Corti si costituisce un apposito Ufficio che precede alla verifica della regolarità delle richieste e al computo delle richieste valide.

I due sistemi rispondono a due diverse esigenze fra loro contrastanti. Il sistema accolto nel disegno di legge del senatore Tullio Benedetti soddisfa l'esigenza della massima celebrità nel computo delle firme valide e dà ai promotori del *referendum* un punto di riferimento preciso perchè essi, conoscendo man mano il numero delle richieste *vaide* già presentate, possano commisurare i loro sforzi organizzativi al numero delle adesioni che via via rimangono da raccogliere. Il secondo sistema, invece, risponde all'esigenza di « evitare che le costose e faticose operazioni di verifica e computo delle richieste e firme abbiano inizio prima che dal complesso delle richieste presentate presso le diverse Corti, risulti, in via di deliberazione sommaria, la possibilità di raggiungimento del numero minimo di richieste previsto dalla legge ».

Pur riconoscendo gli innegabili vantaggi del sistema proposto dal senatore Tullio Benedetti, esso non può essere adottato per ragioni pratiche. Non si può infatti consentire che richieste temerarie, presentate da un piccolo gruppo di cittadini senza alcuna rispondenza nell'opi-

nione pubblica, possano mettere inutilmente in moto la macchina per la verifica delle firme.

Si propone pertanto l'adozione del secondo sistema sopra illustrato.

Per una evidente esigenza di differenziazione degli organi conformemente ai compiti che assolvono, è opportuno che l'« Ufficio centrale per il *referendum* » sia formato da magistrati della Corte di cassazione e non da una sezione della Corte d'appello di Roma — che ha già le funzioni di ufficio circoscrizionale — come è stabilito nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

È costituito pertanto un « Ufficio centrale per il *referendum* » formato da cinque magistrati della Corte di cassazione, nominati dal Presidente della Corte stessa entro il giorno successivo alla ricezione della prima comunicazione da parte di un Presidente di Corte d'appello della presentazione di una richiesta di *referendum*. Qualora, entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della prima richiesta, non risultino depositate cinquecentomila firme di elettori, l'Ufficio centrale dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza che viene affissa nell'albo delle Corti di appello della Repubblica e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sembra assolutamente inopportuno, in questo caso, fissare un termine prima del quale non possa essere rinnovato il tentativo di raccogliere le firme necessarie per una regolare richiesta di *referendum*: infatti il mancato raggiungimento può dipendere dalla infelice scelta del momento iniziale della raccolta e non da una contrarietà assoluta della pubblica opinione. Nè coloro che tentano di promuovere la richiesta di un *referendum* possono essere chiamati — come ha fatto il deputato Sallis nella discussione alla Camera — « seccatori della pubblica quiete ». Una tale definizione — linguisticamente incongrua — rivela l'incomprensione del valore etico di una cosciente vita politica in un popolo e fa sospettare pericolose nostalgie per un piatto conformismo politico, ideale dei regimi paternalistici. D'altra parte poichè la raccolta delle firme si svolge con norme rigorose nel chiuso degli studi notarili, non si vede come possa aversi un turbamento della pubblica quiete.

Ove invece nel termine suddetto venga raggiunto il numero di firme stabilito, l'Ufficio ne

dà atto con ordinanza che viene subito comunicata ai Presidenti di tutte le Corti di appello, affinché sia iniziata l'attività di verifica delle regolarità delle richieste e di computo delle medesime.

Tale attività avrà immediatamente inizio, ad opera di una delle sezioni di ciascuna Corte designata dal Presidente, in quelle fra esse ove siano state presentate richieste di *referendum*. Nelle altre, ovviamente, avrà inizio se e quando saranno presentate anche presso di esse delle analoghe richieste.

I risultati di questa verifica sono comunicati dalle singole sezioni delle Corti d'appello, che funzionano appunto da « Uffici circoscrizionali per il *referendum* », all'Ufficio centrale entro 30 giorni. Quando da queste comunicazioni risulta che il numero di cinquecentomila firme valide è raggiunto, l'Ufficio centrale ne dà atto con una nuova ordinanza che è comunicata a tutti i Presidenti delle Corti d'appello perchè sospendano le operazioni di verifica e di computo ancora in corso. L'ordinanza è inoltre comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

* * *

Sia il *referendum* abrogativo che quello costituzionale di convalida possono essere richiesti da cinque Consigli regionali. L'articolo 11 del disegno di legge prevede tale ipotesi prescrivendo, nel primo comma, che la deliberazione dei Consigli regionali relativa alla suddetta richiesta venga presa con la maggioranza dei componenti.

Se non si può non essere d'accordo nel rilevare l'importanza e la delicatezza della richiesta, non sembra tuttavia che una tale norma sia conforme al testo della Costituzione. Sia l'articolo 75 che l'articolo 138 non precisano la maggioranza con cui tale richiesta deve essere adottata: poichè indubbiamente una deliberazione presa dalla maggioranza dei presenti (purchè il Consiglio sia in numero legale) è una *deliberazione valida*, non può una legge ordinaria porre, nell'esercizio di un diritto previsto dalla Costituzione, una limitazione che la Costituzione non prevede. La deliberazione con cui un Consiglio regionale chiede il *referendum* sarà valida purchè abbia requisiti di validità richiesti per qualsiasi deliberazione di detto Consiglio dal suo regolamento

interno o dalle norme che lo sostituiscono. D'altra parte nella stessa legge sull'ordinamento regionale attualmente in elaborazione una maggioranza qualificata è richiesta solo per decisioni assolutamente eccezionali ed essenziali per la vita della Regione, come l'approvazione dello Statuto regionale e del Regolamento dell'Assemblea.

Non contrasta invece coi precetti della Costituzione, poichè attiene soltanto alla forma della votazione, il prescrivere che questa avvenga per appello nominale, secondo quanto dispone il disegno di legge del senatore Benedetto. Tuttavia, se può essere utile che la pubblica opinione sia informata sulle correnti politiche che, nelle singole Regioni, sono o non favorevoli all'abrogazione della legge ordinaria o alla non convalida della legge costituzionale, la tassativa prescrizione, da parte della legge, della forma di votazione per appello nominale può portare molti inconvenienti.

Nel prendere una decisione di indubbia importanza come è quella in questione, sarebbe bene che i Consiglieri regionali fossero liberi da ogni soggezione e posti soltanto di fronte alla loro coscienza. Si potrebbe perciò prescrivere la votazione a scrutinio segreto, ma anche questa norma non appare conveniente ove si pensi che i cittadini debbono sottoscrivere apertamente, per la richiesta del *referendum*. Pertanto sarà bene lasciare ai regolamenti interni dei singoli Consigli regionali ogni decisione in materia.

Non sembra in ogni caso che, come afferma la relazione al predetto disegno di legge, la funzione informativa della pubblica opinione possa essere adempiuta dal verbale della deliberazione (al qual fine il secondo comma dell'articolo 3 prescrive che il verbale deve contenere l'elenco nominativo dei consiglieri presenti, votanti e astenuti). Saranno i normali mezzi di informazione dell'opinione pubblica a compiere quella funzione e non il verbale del quale il corpo elettorale non potrà mai direttamente venire a conoscenza.

* * *

Il disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati dava la possibilità al Governo, anzichè indire il *referendum*, di adire con ricorso la Corte costituzionale perchè si pronunciasse sulla conformità alla Costitu-

zione della richiesta di *referendum*. È evidente che in presenza di una richiesta regolare (e la regolarità è attestata dall'ordinanza dell'Ufficio centrale) si possono ipotizzare dei dubbi sulla sua ammissibilità solo nel caso che si tratti di *referendum* abrogativo. Poichè infatti l'articolo 75 della Costituzione non ammette tale *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, si può pensare che, di fronte ad una richiesta, sorgano dei dubbi sulla appartenenza o meno della legge di cui si chiede l'abrogazione ad una delle suddette categorie. La soluzione di deferire il giudizio su una tale questione alla Corte costituzionale sarebbe soddisfacente se non fosse in contrasto con la Costituzione. Questa infatti, nell'articolo 134, stabilisce tassativamente le questioni sulle quali la Corte Costituzionale è chiamata a giudicare, raggruppandole in tre categorie: a) controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; b) conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni; c) accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri nelle forme costituzionali. È evidente che la pronuncia sulla conformità alla Costituzione di una richiesta di *referendum* non rientra in alcuna di queste categorie. E non è possibile con una legge ordinaria, come la presente, innovare le attribuzioni della Corte costituzionale che sono fissate dalla Costituzione, anche se ciò può sembrare utile.

In vista appunto di tale utilità la Camera dei deputati ha ritenuto di dover stabilire un sindacato generale preventivo sull'ammissibilità di richiesta di *referendum* da parte della Corte costituzionale, modificando in tal senso la Costituzione con un articolo della proposta di legge costituzionale presentata dai deputati Leone Giovanni, Tesauo ed altri (n. 1292).

Non sembra tuttavia opportuno legare questa legge alla sorte della suddetta proposta di legge costituzionale: l'approvazione di quest'ultima può infatti tardare ancora molto o addirittura venire a mancare da parte del Senato. Si propone pertanto di rinviare ogni e qualsiasi regolamentazione di un eventuale intervento della Corte costituzionale nelle ri-

chieste di *referendum* alla legge costituzionale sopra segnalata.

D'altra parte, per quanto è ragionevole prevedere, dubbi circa l'appartenenza o meno di una legge, della quale si chiede l'abrogazione, alle categorie escluse dal *referendum* per l'articolo 75 della Costituzione, non se ne dovrebbero verificare: si tratta infatti di categorie di leggi chiaramente definite e pertanto l'appartenenza ad esse è precisabile, nel caso pratico, senza possibilità di incertezze.

II.

DELLA INDIZIONE DEL « REFERENDUM ».

La trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* (nel caso di richiesta popolare o da parte di Consigli regionali), rende perfetto il primo degli atti del procedimento del *referendum*, la richiesta. È così reso possibile il secondo atto: la convocazione dei comizi.

L'indizione del *referendum* è esplicitamente demandata, dal sesto comma dell'articolo 87 della Costituzione, al Presidente della Repubblica. È evidentemente una prerogativa da esercitare con decreto presidenziale su deliberazione del Consiglio dei Ministri, come per la convocazione dei comizi elettorali. In presenza di una valida richiesta, l'indizione del *referendum* è certamente un atto vincolato, ossia un atto che il Presidente della Repubblica non può rifiutare.

Trattandosi, come si è visto, di un atto vincolato, è necessario che il disegno di legge fissi il termine entro il quale il decreto di indizione del *referendum* deve essere emanato: 10 giorni dalla data di trasmissione dell'ordinanza che attesta la regolare richiesta di *referendum*. È pure stabilito il termine entro il quale il *referendum* deve effettuarsi: il disegno di legge approvato dalla Camera propone un termine tra 50 e 70 giorni dalla data sopra citata. Si potrebbe, in relazione a ciò che si dirà tra poco, prolungare questo termine (si propone: entro 90 giorni) per dare al Governo la necessaria libertà di valutare le esigenze che possono consigliare un breve differimento della effettuazione del *referendum*, al fine di

evitare difficoltà stagionali o di altra natura che possono presentarsi. Con ciò il Governo rimane pur sempre vincolato ad un termine collegato alla data della richiesta, senza che si debba ricorrere allo strano sistema di fissare una sola epoca durante l'anno per l'effettuazione del *referendum* (i mesi di ottobre o novembre), come proponeva il disegno di legge ministeriale.

Il secondo comma dell'articolo 13 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati pone tuttavia un grave limite all'effettuazione di *referendum* stabilendo: « Non potrà però effettuarsi un *referendum* se non siano decorsi almeno sei mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere o dalla data di effettuazione di un altro *referendum* ».

Tale limite è reso più grave dalla norma dell'ultimo comma dello stesso articolo per la quale non possono svolgersi più di due *referendum* in una medesima convocazione di elettori: pertanto altri *referendum* che eventualmente siano stati validamente richiesti nello stesso periodo di tempo dovrebbero essere rinviati in attesa del loro turno secondo l'ordine di precedenza delle richieste valide.

Le limitazioni ora enunciate sembrano assolutamente al di fuori dei limiti posti all'istituto del *referendum* dall'articolo 75 della Costituzione; la presente legge, come legge ordinaria, non può che dettare le norme procedurali per l'attuazione del *referendum*, ed è evidente che non rientra nei poteri del legislatore ordinario la facoltà di limitare in modo non previsto dalla Carta costituzionale un diritto dalla stessa concesso. L'articolo 75 della Costituzione ha posto dei limiti all'esercizio del *referendum* (ad esempio, sottraendo ad esso determinate categorie di leggi): altri limiti non possono evidentemente essere posti che dal legislatore costituzionale.

Ma oltre che per questo argomento di principio, che può sembrare insuperabile, l'articolo 13, nella formulazione approvata dalla Camera, deve far meditare ove si pensi che, limitando a quattro (o a due, quando si siano tenute le elezioni politiche) le leggi sottoponibili a *referendum* nel corso di un anno, si offre lo strumento giuridico perchè una minoranza organizzata possa, ove lo voglia, togliere ad

altre correnti politiche del Paese l'esercizio del *referendum*. Basterebbe infatti che essa richiedesse tempestivamente alcuni *referendum* su questioni secondarie o artificiose, perchè sia impedito alla rimanente parte del Paese l'esercizio del *referendum* su questioni fondamentali e che trovano rispondenza nella maggioranza del popolo. Per queste ragioni, da alcune parti si è osservato che, accogliendo le limitazioni sopra indicate si verrebbe in fatto, sotto la specie di norme di attuazione, a correre il rischio di una pratica soppressione dell'istituto del *referendum*.

Si è detto inoltre che, anche alla luce dell'esperienza di altri Paesi, sembra siano fondate delle eccessive preoccupazioni circa un eventuale abuso del diritto di richiedere *referendum*: un tale abuso troverebbe nella progressiva stanchezza che si genererebbe nel corpo elettorale il suo limite. Limite intrinseco ed oltremodo efficace, ove si tenga presente che a norma della Costituzione il *referendum* abrogativo non è valido se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

Si è quindi sostenuto da alcuni che si possano senza timore abbandonare le limitazioni previste nell'articolo 13: se è vero che, perchè l'istituto del *referendum* possa funzionare egregiamente e senza inconvenienti, è necessaria una notevole educazione politica nel corpo elettorale, è anche vero che una tale educazione non si acquista che con il frequente esercizio dei diritti politici.

D'altra parte è bene non dimenticare che, dalla rinascita democratica del 1945, tutte le volte che è stato messo alla prova (dal 2 giugno 1946 al 18 aprile 1948, alle recenti elezioni amministrative) il popolo italiano ha mostrato un'educazione politica assai superiore a quella che i pavidetti teorici di una politica di *élites* e i profeti dei « salti nel buio » erano disposti a riconoscerli.

E per un popolo intimamente educato, che considera gli istituti democratici dei mezzi per una perfetta vita sociale e non una retorica e vuota lustra adatta solo ad illudere gli elettori, una consultazione politica (specialmente ove abbia per oggetto una questione concreta e determinata, come è il caso del *referendum*) non costituisce un fatto tale da

sconvolgere la vita nazionale e quindi da evitare il più possibile, ma un avvenimento atto a rendere i cittadini più consapevoli dei problemi della collettività e quindi, in definitiva, a migliorare la vita del Paese.

Un ampio termine di 90 giorni, a partire da quello di emanazione del decreto che indice il *referendum*, potrebbe dare al Governo larghe possibilità di distanziare nel tempo lo svolgimento di più *referendum* o di farli invece svolgere con un'unica convocazione di elettori nello stesso giorno: in quest'ultimo caso la norma per la quale verranno consegnate all'elettore più schede di colore diverso — una per ognuna delle leggi sottoposte a *referendum* — ridurrebbe ad una misura praticamente irrilevante le possibilità di incertezze e confusioni da parte dei votanti.

Tuttavia, poichè il *referendum* è un istituto completamente nuovo nella vita politica italiana e non si può quindi prevedere con esattezza quanto frequenti ne saranno le richieste, la Sottocommissione, che ha preliminarmente esaminato il disegno di legge, ha ritenuto più prudente proporre il sistema previsto nell'articolo 13 approvato dalla Camera, con questa sola modificazione: il prolungamento da 70 a 90 giorni del termine massimo ordinario entro il quale il *referendum* deve essere effettuato. La Commissione ha poi concordato in questa deliberazione.

* * *

La Camera ha introdotto un nuovo articolo (l'articolo 24) il quale opportunamente prevede l'eventualità che in un qualsiasi momento, compreso tra la presentazione delle prime richieste e la data di effettuazione del *referendum*, le disposizioni legislative che formano oggetto del *referendum* stesso siano abrogate dal Parlamento con la normale procedura legislativa.

In tal caso, come è ovvio, il *referendum* non può più aver luogo poichè è venuto a mancare il suo stesso oggetto. La sospensione è disposta con ordinanza della sezione della Corte di cassazione funzionante da Ufficio centrale o della Corte stessa nella più ampia composizione prevista dall'articolo 18, a secondo che l'abrogazione avvenga nelle more

della raccolta e della verifica delle firme o nel periodo compreso tra l'indizione e l'effettuazione del *referendum*; in tal caso tuttavia sarà costituzionalmente corretto che il Parlamento si astenga da ogni decisione rimettendosi alla volontà del corpo elettorale.

III.

SVOLGIMENTO DEL « REFERENDUM ».

La seconda sezione del capo I del disegno di legge reca le disposizioni sullo svolgimento del *referendum* nelle sue varie fasi: operazioni preparatorie, votazione, scrutinio, proclamazione del risultato.

Sono, in linea di massima, ripetute le disposizioni attualmente vigenti per lo svolgimento delle elezioni politiche. Nel disegno di legge si è seguito l'esatto criterio di precisare dettagliatamente le norme che riguardano i punti più importanti delle operazioni o quelle in cui il particolare oggetto della votazione per il *referendum* rendeva necessaria una sensibile differenziazione rispetto alla votazione per le elezioni politiche.

In particolare, nel caso che l'elettore non apponga alcun segno sulla scheda di votazione, il disegno di legge presentato dal Governo disponeva che il voto si considerasse contrario all'abrogazione della legge sottoposta a *referendum*. Una tale disposizione, assolutamente inspiegabile e arbitraria, è stata giustamente soppressa dalla Camera dei deputati: nel caso sopra considerato, quindi, il voto non sarà valido nè a favore nè contro l'abrogazione, ma sarà considerato nel computo del numero dei partecipanti alla votazione.

Per tutto il resto, si sono fatti degli specifici rinvii a disposizioni del testo unico delle leggi oggi in vigore per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26. Non è possibile fare diversamente ove non si voglia appesantire eccessivamente la legge con una lunga serie di dettagliate disposizioni. D'altra parte questo è lo stesso sistema che è stato già seguito nella legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante le

norme per la elezione del Senato della Repubblica.

Si è ritenuto anche necessario integrare i rinvii specifici a singole disposizioni con un rinvio generico, per tutto ciò che non è regolato espressamente dal presente disegno di legge, alle disposizioni del predetto testo unico.

* * *

Si propone inoltre di estendere esplicitamente questo rinvio generico alle disposizioni che riguardano l'obbligo del voto. È evidente infatti che le stesse ragioni che hanno consigliato di rendere obbligatorio l'esercizio del voto nelle elezioni politiche (sia pure con blande sanzioni limitate al campo morale) valgono per l'esercizio del voto nel *referendum*.

Ma il problema della obbligatorietà del voto è ben più grave nel caso di *referendum* abrogativo. La Costituzione stabilisce infatti che la legge o disposizione oggetto del *referendum* è abrogata solo se è stata in tal senso la maggioranza dei voti validi e ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Data quest'ultima condizione, coloro che sono favorevoli alla legge di cui si chiede l'abrogazione avranno a loro disposizione un mezzo molto semplice e comodo per rendere vano il *referendum*: quello di non recarsi a votare.

Senza l'obbligatorietà del voto, il richiedere per la validità del *referendum* il voto di almeno la metà degli iscritti nelle liste elettorali, si risolve nella utilizzazione di tutte le astensioni per la soluzione contraria all'abrogazione. In pratica una legge sarà abrogata solo nel caso che la maggioranza assoluta degli elettori le si pronunzi *attivamente* contro. Oltre questo inconveniente, la disposizione suddetta renderebbe il *voto* praticamente *pubblico*, perchè il fatto che una persona si rechi alle urne autorizza alla conclusione che essa ha votato a favore dell'abrogazione. E ciò con tutte le conseguenze (intimidazioni, paure anche infondate, ecc.) che il voto pubblico comporta e che non consentono una fedele espressione della volontà popolare.

Una norma analoga a quella della nostra Costituzione, esistente nella Costituzione di Weimar per i progetti di iniziativa popo-

lare respinti dal *Reichstag*, paralizzò questo istituto di democrazia diretta in Germania. Ed anche in Svizzera, dove però una analoga norma non esiste, non è mai accaduto che più della metà degli *elettori* si sia pronunziata in senso contrario all'Assemblea federale.

Appare perciò necessario applicare anche al *referendum* le norme sull'obbligatorietà del voto e sarebbe forse il caso di pensare a rendere meno platoniche le sanzioni contro gli inadempienti, che sono, nelle norme oggi in vigore, (decreto legislativo luogotenenzia e 10 marzo 1946, n. 74) puramente morali: esposizione per la durata di un mese nell'albo comunale dell'elenco di coloro che si astengono dal voto e menzione nei certificati di buona condotta, per cinque anni, delle parole « non ha votato ».

La validità del *referendum* di convalida costituzionale non è condizionata alla partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto: e ciò ben si comprende data la diversa natura di questo *referendum* rispetto a quello abrogativo. Non si tratta infatti di abrogare una legge che ha pieno vigore, ma di dare vigore ad una legge votata dal Parlamento e non ancora perfetta. Non è male tuttavia che anche in questo tipo di *referendum* i cittadini siano spinti dalla obbligatorietà del voto ad interessarsi ai problemi che sono sottoposti alla decisione popolare. Sembra perciò opportuno porre la norma riguardante il dovere del voto tra le disposizioni finali.

IV.

DEGLI EFFETTI DEL RISULTATO DEL « REFERENDUM ».

Gli articoli 20, 21 e 22 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati regolano gli effetti del risultato del *referendum* abrogativo.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, la legge o l'atto avente valore di legge o la parte di essi che è stato oggetto del *referendum* continua ovviamente a rimanere in vigore: è sufficiente che del risultato del *referendum* sia data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla pronuncia negativa del popolo sorgerà un dovere di correttezza

per il Parlamento di non abrogare le disposizioni legislative che il popolo ha mostrato di voler mantenere.

Sorge però il problema della opportunità di limitare la proponibilità di un nuovo *referendum* avente lo stesso oggetto. Il buon senso popolare impedirà certamente la riuscita di eventuali tentativi di raccogliere le adesioni per una nuova richiesta a breve distanza di tempo dall'esito negativo di un *referendum*. Tuttavia non può escludersi che eventuali puntigli di parte — specialmente nel caso che il precedente *referendum* sia fallito per un piccolo scarto di voti — possano portare le necessarie adesioni. E poichè non possono ammettersi continue ripetizioni di *referendum* per un'abrogazione sulla quale il popolo ha espresso la propria volontà contraria, la statuizione di un limite si mostra necessaria. Il disegno di legge del senatore Benedetti, all'articolo 27, vieta che, sulla legge non abrogata dal popolo possa richiedersi un nuovo *referendum* prima che siano trascorsi almeno dieci anni. Lo stesso termine fu proposto, nella discussione alla Camera, dal deputato Sallis. Il termine sembra in verità eccessivo. Anche in un periodo più breve possono verificarsi notevoli e fondati cambiamenti nell'opinione pubblica che è bene possano manifestarsi in un nuovo *referendum*. D'altra parte non si vede la ragione di legare il termine suddetto all'effettuazione delle elezioni politiche — come fa il disegno di legge approvato dalla Camera (art. 22) —, che anzi l'utilità del *referendum* sarà caso mai maggiore prima di esse, quando le Camere, di ormai vecchia elezione, possono non più corrispondere alla volontà popolare. Sembra perciò che possa conciliare le opposte esigenze — rispetto per la volontà popolare solennemente espressa e necessità di non turbare inutilmente la vita nazionale, da un lato; possibilità di manifestazione per i mutamenti dell'opinione pubblica, dall'altro — un termine di tre anni.

Qualora invece il risultato del *referendum* sia favorevole alla abrogazione un primo problema sorge a proposito della procedura da seguire per rendere esecutiva l'abrogazione stessa. È sufficiente la pubblicazione del risultato del *referendum* sulla *Gazzetta Ufficiale* o è neces-

sario un decreto del Presidente della Repubblica?

Poichè non è dubbio che con il *referendum* abrogativo il popolo (e per esso i cittadini elettori) partecipa all'attività legislativa abrogando un atto che essendo dotato della « forza di legge » non potrebbe essere abrogato che dal potere legislativo con una legge successiva, la soluzione esatta del problema sembra essere la seconda. A somiglianza di quanto accade per la legge che, con la concorde approvazione delle due Camere, è perfetta ma non è esecutoria, e tale carattere essa acquista solo con la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica che le dà forza formale di legge, per il *referendum* sarà necessario che il Capo dello Stato, con suo decreto, attesti l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente valore di legge o delle singole disposizioni di essi che hanno formato oggetto del *referendum*. Tale abrogazione risulterà così nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* della Repubblica mentre, se si facesse a meno del decreto del Presidente, essa non vi apparirebbe. Il decreto dovrà essere pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

* * *

Il secondo e più grave problema che sorge nel caso che il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione è quello della vacanza che può determinarsi nell'ordinamento giuridico. Ciò non accadrà in tutti i casi di abrogazione: se, ad esempio, le disposizioni abrogate sono delle disposizioni limitative di un qualsiasi diritto regolato dalla legge, le limitazioni cadono senza che si determini alcun vuoto nell'ordinamento giuridico. Può però accadere che con l'abrogazione di una data legge la materia relativa resti temporaneamente senza alcuna norma che la regoli.

Una possibile soluzione è quella data nell'articolo 16 del progetto di legge sul *referendum* dei deputati Francesco De Martino ed altri: « Qualora i risultati del *referendum* siano favorevoli all'abrogazione della legge, questa si considera come non emanata ». Cioè, almeno stando alla lettera di questo articolo, l'esito positivo del *referendum* porrebbe nel nulla la legge fin dalla sua emanazione, la legge si

considererebbe come non mai esistita e quindi tornerebbero in vigore le disposizioni che eventualmente regolavano la materia prima della sua emanazione. Tale soluzione è però inaccettabile per i problemi aberranti che susciterebbe circa la regolamentazione dei rapporti sorti mentre vigeva la legge abrogata dal *referendum*.

Il disegno di legge del senatore Tullio Benediti risolve il problema stabilendo che, a tutti gli effetti, la data della abrogazione della legge è quella del ventesimo giorno successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del risultato del *referendum*, a meno che il Parlamento, entro quindici giorni dalla pubblicazione suddetta, non approvi nuove norme regolatrici della materia: in tal caso la data di abrogazione è quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della nuova legge. Questa soluzione, che pure evita le difficoltà sorgenti da un'improvvisa lacuna nell'ordinamento giuridico, non sembra tuttavia molto conveniente, poichè, per essa, resterebbero in vita per venti giorni anche quelle disposizioni la cui abrogazione immediata non provocherebbe alcuna lacuna nè alcun altro turbamento nell'ordinamento giuridico, e per le quali quindi non si presenta la necessità di integrazioni legislative: il che è chiaramente inopportuno.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati adotta una soluzione ancora meno drastica. Per l'articolo 21, infatti, in caso di esito positivo del *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, l'abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge che ne è stato oggetto, ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica, del quale si è detto sopra. Tuttavia lo stesso articolo dà al Presidente della Repubblica la facoltà di ritardare l'efficacia dell'abrogazione per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. La Camera approvò tale termine, mentre alcuni — come ad esempio il deputato Resta — avevano proposto un termine più lungo (90 giorni) ed altri — come il deputato La Rocca — un termine più breve (30 giorni).

Anche tale soluzione, che pure è più elaborata e conveniente delle altre sopra esposte,

non sembra tuttavia la migliore. Infatti, è almeno dubbia la sua rispondenza alla Costituzione. Esiste, è vero, una dichiarazione fatta alla Costituente dal Presidente della Commissione dei settantacinque — onorevole Ruini — nella quale si prevede la possibilità che la legge sul *referendum* stabilisca che, « anche quando il popolo si sia pronunciato perchè venga abrogata una legge, questa rimanga in vigore per un determinato periodo nel quale il Parlamento dovrà emanare, se occorrono, nuove norme regolatrici della materia »; tuttavia, poichè i lavori preparatori, pur essendo un'autorevole fonte di interpretazione, non vincolano l'interprete, non ci sembra che il testo costituzionale lasci una tale possibilità alla legge sul *referendum*. Nulla, nel testo dell'articolo 75, può far pensare che sia possibile mantenere in vigore, sia pure per pochi giorni, una disposizione legislativa contro la quale il popolo si è solennemente pronunciato nelle forme costituzionali.

La soluzione più conveniente e più semplice sembra quindi quella di non porre nel disegno di legge alcuna norma in proposito.

Nel caso di esito positivo del *referendum*, l'abrogazione delle disposizioni che ne sono state oggetto avrà effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto presidenziale che dichiara l'avvenuta abrogazione della legge.

Qualora una vera lacuna nell'ordinamento giuridico si produca per effetto della abrogazione, ad essa si ovvierà con i normali mezzi costituzionali senza bisogno di alcuna norma speciale: si verserà, nell'ipotesi suddetta, in uno di quei casi straordinari di necessità e di urgenza che consentono, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge (decreti-legge), circondati da quelle garanzie che il detto articolo della Costituzione prevede.

Sarà appunto con un decreto-legge che il Governo potrà provvedere senza indugio a regolare la materia rimasta priva di norme regolatrici per effetto dell'abrogazione. Con lo stesso mezzo potrà provvedere a regolare, con norme transitorie, i rapporti già posti in essere dal provvedimento abrogato con *referendum*. In sede di conversione in legge del decreto,

il Parlamento deciderà definitivamente in merito.

La decisione di scartare, nella soluzione del problema in questione, la proposta di ritardare in via ordinaria l'efficacia dell'abrogazione non deve meravigliare. È bene infatti ricordare che una situazione analoga (cessazione immediata dell'efficacia di una norma di legge o di un atto avente forza di legge) è prevista esplicitamente nella Costituzione, e non potrà quindi essere evitata. È il caso della dichiarazione della illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, previsto dall'articolo 136 della Costituzione.

* * *

REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE DI LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE O DI ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

Il capo II del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati disciplina il secondo tipo di *referendum* previsto dalla Costituzione: il *referendum* di convalida delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, approvate dalle Camere nelle forme volute dal primo comma dell'articolo 138, con una maggioranza, nella seconda votazione, superiore alla metà dei componenti ma inferiore ai due terzi.

Può sembrare inutile porre in questa legge una norma per stabilire che: «quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, debbono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo o con quella prevista dal comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione» (articolo 25, del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati). Infatti una tale indicazione da parte dei Presidenti delle Camere è già resa necessaria dal testo costituzionale e un'esplicita statuizione nella presente legge è fatta *ad abundantiam*.

L'articolo 26 del disegno di legge regola la pubblicazione del testo delle leggi costituzionali approvate nella seconda votazione

da ciascuna Camera con una maggioranza superiore alla metà dei suoi componenti, ma inferiore ai due terzi. Il testo della Costituzione è in proposito abbastanza chiaro, malgrado l'opposto parere di alcuni giuristi. Le leggi (1) così approvate non sono promulgate ma vengono soltanto pubblicate: non si tratta di pubblicazione in senso tecnico ma di una pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* che ha il solo fine di portarle a conoscenza del popolo, sicché possa essere esercitata la facoltà di chiedere il *referendum* di convalida. Si tratta di una pubblicazione analoga a quella che in Svizzera si compie nel *Le Feuille fédérale*. In questo paese, data la grande estensione dell'istituto del *referendum* che si è sopra illustrata, esistono due pubblicazioni ufficiali: *Le Feuille fédérale* e *Le Recueil des lois fédérales*. Quando l'Assemblea federale approva le leggi che, a norma della Costituzione, possono essere sottoposte a *referendum*, esse vengono pubblicate su *Le Feuille fédérale* con l'indicazione del termine entro il quale può essere presentata la richiesta di *referendum*. La pubblicazione su *Le Recueil des lois fédérales* avviene solo dopo la scadenza del termine o l'esito favorevole del *referendum*. In Italia, esistendo una sola pubblicazione ufficiale, la pubblicazione del testo di legge costituzionale approvato dalle Camere avverrà sulla *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di questa pubblicazione decorre il termine di tre mesi stabilito per la valida proponibilità della richiesta di *referendum*.

Il secondo comma dell'articolo 26, essendo meramente didascalico, può essere soppresso almeno nel suo primo periodo, sebbene anche le disposizioni del secondo periodo di tale comma siano implicite nelle norme del comma precedente.

L'articolo 27 prevede l'eventualità che i tre mesi previsti dal capoverso dell'articolo 138 della Costituzione trascorrono senza che sia presentata una valida domanda di *referendum*. Eventualità che realizza una convalida tacita

(1) In realtà, in questo periodo, solo impropriamente si può parlare di tali atti come di «leggi»: si tratta, più precisamente, di una proposta di abrogazione o modificazione o integrazione di norme della Costituzione o di una legge costituzionale preesistente.

della legge da parte del corpo elettorale. In tal caso si procede alla promulgazione, al « visto » e alla pubblicazione secondo le regole normali.

Per tutto ciò che nella procedura di richiesta di questo tipo di *referendum*, nelle operazioni per l'accertamento della sua regolarità, e nello svolgimento del *referendum* stesso può essere sostanzialmente regolato da norme analoghe a quelle dettate per il *referendum* abrogativo, si fa rinvio, come si è già detto, alle norme del capo I.

Non è invece assolutamente accettabile la norma dell'ultimo comma dell'articolo 31 per la quale, nel caso di *referendum* costituzionale, la scheda sulla quale non sia apposto alcun segno sia da considerare favorevole alla convalida della legge.

È comprensibile, trattandosi di un disegno di legge già approvato dai due rami del Parlamento, il « *favor legis* » che costituisce la ragione del comma sopra esposto: ciò nonostante non sembra che una tale disposizione, che contiene una presunzione arbitraria, possa essere accolta. Il voto sarà nullo senz'altro.

La richiesta di *referendum* per la convalida di una legge costituzionale può però essere presentata, oltre che da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali — come è per il *referendum* abrogativo — anche da parte di almeno un quinto dei membri di una delle due Camere: il documento che contiene tale richiesta, sarà inviato dal Presidente della Camera in questione, direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il problema degli effetti del *referendum* costituzionale non presenta difficoltà di soluzione. Essi sono già regolati dalle norme costituzionali dell'articolo 138 ed alla legge non rimane che precisare alcune formalità.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario alla convalida, il testo di legge già approvato dalle Camere con doppia votazione non ha alcun valore e cade senza provocare effetti di sorta.

Qualora invece il risultato del *referendum* sia favorevole alla convalida, il testo di legge, già approvato dalle Camere, diviene legge ed è promulgato dal Presidente della Repubblica.

Dato che la legge ha ricevuto l'esplicita approvazione del popolo, titolare della sovra-

nità, non vi è alcuna ragione per ritardarne, sia pure per breve tempo, la promulgazione. La formula approvata dalla Camera dei deputati per la quale: « il Governo promuove *immediatamente* la promulgazione . . . da parte del Presidente della Repubblica » è pertanto preferibile a quella del disegno di legge del senatore Tullio Benedetti, che fissava il termine di cinque giorni per tale promulgazione.

Sia il disegno di legge presentato dal Governo (nel suo testo originario), sia quello del senatore Tullio Benedetti, prevedono le formule per la promulgazione delle leggi costituzionali: formule adattate alla natura costituzionale della legge e nelle quali si fa menzione della mancata presentazione di una valida richiesta di *referendum* o del suo svolgimento e favorevole esito. La Camera dei deputati, però, su richiesta fatta in pubblica seduta dal relatore onorevole Lucifredi a nome della Commissione, ha soppresso tali formule, rinviandone la statuizione alla legge apposita sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

È necessario a tal proposito ricordare che il disegno di legge recante norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica è stato presentato dal Governo fin dal giugno 1948; approvato dalla Camera e modificato dal Senato nel mese seguente, è stato poi *insabbiato* da quel ramo del Parlamento; figura attualmente tra i disegni di legge *rinviiati*, senza una chiara motivazione.

Ad evitare pertanto che anche le leggi costituzionali vengano promulgate con la *formula oggi arbitrariamente usata senza che alcuna legge la stabilisca* (« La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato »), e per non alimentare ulteriormente polemiche e discussioni generate da un male inteso prestigio, è forse opportuno reintrodurre in questo disegno di legge le formule di promulgazione per le leggi costituzionali. Se all'altro ramo del Parlamento la dizione: « Le due Camere del Parlamento » pare non accettabile, si potrebbe adottare una soluzione salomonica stabilendo che nella formula di promulgazione precederà la menzione di quella delle due Camere che avrà per prima approvata la legge che si promulga.

Si tratterebbe così di una precedenza basata su ragioni temporali che non potrebbe suscitare alcuna questione di prestigio.

ALTRI CASI DI REFERENDUM

La nostra Costituzione prevede il ricorso al *referendum* anche in altri casi, oltre quelli contemplati negli articoli 75 e 138 dei quali si è fin qui parlato. Sono i casi previsti dallo articolo 132 per il quale le popolazioni interessate devono esprimere con *referendum* la loro volontà in merito alla creazione di una nuova Regione o alla fusione di Regioni esistenti o alla modificazione della circoscrizione territoriale di una Regione.

Non sembra opportuno tener conto nella presente legge di questi casi di *referendum*, perchè essi attengono esclusivamente all'ordinamento regionale e dovranno quindi essere regolati dalla legge di attuazione delle norme costituzionali che riguardano tale ordinamento. I suddetti casi di *referendum* sono inoltre completamente diversi da quelli di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, sia per quel che riguarda il loro fondamento giuridico (non sono infatti *referendum* facoltativi, cioè su richiesta, ma *referendum* imposti necessariamente dalla Costituzione nei casi suddetti), sia per la natura del loro oggetto (essi non investono delle norme legislative già in vigore o comunque già approvate dal Parlamento, ma esprimono in maniera preventiva e programmatica la volontà popolare su un determinato quesito: volontà che le Camere attueranno successivamente con una legge).

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Un secondo, classico istituto di democrazia diretta è l'iniziativa legislativa popolare. Esso è stato introdotto nel nostro ordinamento dal secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione che dispone: « Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli ». Si tratta cioè dell'iniziativa legislativa « formulata », non della semplice indicazione di un principio che si vuole sia accolto nella legislazione.

In pratica, negli Stati moderni e in una democrazia largamente rappresentativa, come è la nostra, nessun movimento di opinione pubblica che abbia una consistenza di almeno cinquantamila elettori potrebbe non trovare in Parlamento una voce che se ne faccia interprete. E dato che l'iniziativa legislativa può essere esercitata anche da un singolo parlamentare, questa via risulterà sempre più agevole dell'altra che, per quanto è ragionevole prevedere, sarà quindi poco usata.

L'iniziativa popolare, infatti, nella forma in cui è prevista nella nostra Costituzione, non ha maggiore efficacia dell'iniziativa parlamentare, come accade invece in altri ordinamenti (di cui si è fatto cenno) nei quali, se il progetto popolare è respinto dalle Camere, deve essere obbligatoriamente sottoposto al giudizio del corpo elettorale con *referendum*. Nel nostro ordinamento, il Parlamento è arbitro assoluto della sorte del progetto di legge d'iniziativa popolare.

Tuttavia, poichè la nostra Costituzione ha accolto detto istituto, sia pure in forma attenuata, in omaggio ad una tradizione democratica che non consentiva di escluderlo, è opportuno che la sua attuazione pratica sia regolata unitamente a quella del *referendum*, tenuto anche conto della affinità fra questi due classici istituti di democrazia diretta.

Tale regolamentazione è oltremodo semplice in quanto per tutto ciò che riguarda le formalità della richiesta e i requisiti di validità delle firme degli elettori, è fatto riferimento alle norme che regolano la richiesta di *referendum*.

La verifica e il computo delle firme dei richiedenti saranno naturalmente compiute a cura della Camera alla quale il progetto di legge viene presentato.

PETIZIONE

Sarebbe stato forse opportuno regolare anche un terzo istituto che può riavvicinarsi ai due istituti di democrazia diretta che abbiamo illustrato: la petizione.

Tuttavia la sua disciplina è di una estrema semplicità, specialmente perchè l'articolo 50 della Costituzione ne ha fissato i limiti con perfetta chiarezza. Ed il fatto che l'istituto

già dal 1948 sia *praticamente in attuazione* senza bisogno di altre disposizioni oltre quelle costituzionali e senza che siano sorte gravi difficoltà, mostra chiaramente la superfluità di un'ulteriore disciplina.

DISPOSIZIONI FINALI

Il quarto ed ultimo capo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati contiene alcune disposizioni finali.

La prima di tali norme (articolo 36) provvede a regolare la copertura delle spese per l'effettuazione dei *referendum* popolari, che sono ovviamente a carico dello Stato.

Il disegno di legge del senatore Tullio Benedetti prescrive, a tale scopo, appositi stanziamenti nei bilanci di previsione della spesa del Ministero dell'interno, la cui entità sarebbe però difficilmente determinabile in via di previsione. Più opportunamente la Camera dei deputati ha adottato la formula usuale autorizzante il Ministro del tesoro a stanziare le somme occorrenti.

La seconda delle disposizioni finali provvede alla tutela penale delle varie operazioni attinenti al *referendum* o alla raccolta di firme per proposte di legge, estendendo ad esse, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo settimo del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che reprimono penalmente gli atti tendenti a turbare lo svolgimento delle operazioni elettorali o a falsare l'espressione del voto.

Anche in questo caso, il rinvio sembra necessario, per non appesantire con poca utilità la legge sul *referendum*, e tuttavia sufficiente allo scopo che si vuol raggiungere.

Sarà bene adottare lo stesso sistema del rinvio relativamente alle norme sull'adempimento del dovere del voto, delle quali si è parlato più sopra.

CONCLUSIONE

ONOREVOLI SENATORI,

al termine del suo lungo e non facile lavoro il relatore della vostra Commissione vi propone, con tranquilla coscienza, di approvare la legge per l'attuazione di quell'istituto completamente nuovo nell'ordinamento costituzionale italiano che è il *referendum*.

È evidente che il modo con cui vengono disciplinate le norme di attuazione del *referendum* non può non risentire profondamente del diverso modo con cui detto istituto viene concepito e quindi s'intende attuare nei confronti del sistema democratico parlamentare.

Noi che di questo sistema democratico siamo i sostenitori, perchè riteniamo che esso nonostante i suoi attuali difetti, del resto suscettibili di correzione — difetti che, a nostro avviso, dipendono soprattutto dal non rappresentare organicamente le forze del lavoro o meglio, le categorie produttrici —, è il migliore di tutti i sistemi politici umanamente attuabili, intendiamo il *referendum* quale uno strumento integratore della democrazia parlamentare, di carattere non normale ma complementare, che ha principalmente il merito di essere per il potere legislativo un salutare avvertimento.

Questa concezione corrisponde appunto ai principi della nostra Costituzione che, nella sua rigidità, prevede all'articolo 95 un regime democratico parlamentare in cui l'esercizio del *referendum* sia necessariamente ben definito e condizionato e, per ciò che riguarda quello abrogativo, non applicabile a leggi costituzionali, dato appunto il suo carattere di complementarità e di eccezionalità.

Ciò intendiamo precisare perchè il *referendum*, come tutti gli istituti di democrazia diretta, mentre si inquadra perfettamente negli ordinamenti democratici a regime presidenziale, come quello degli Stati Uniti d'America, e a regime direttoriale, come quello vigente in Svizzera, non è altrettanto abituale nei regimi parlamentari, in quei regimi cioè in cui la sovranità popolare viene trasferita al Parlamento, che diviene, per tutto il tempo

in cui siede, il depositario esclusivo della sovranità stessa. Questa la ragione per cui nessun Paese del *Commonwealth* inglese, tutti retti a regime democratico parlamentare, ha adottato l'istituto del *referendum*, fatta eccezione per l'Australia.

Il presente disegno di legge ha pertanto cercato di armonizzare i principi della Costituzione e quindi del sistema democratico parlamentare con l'istituto del *referendum*: il quale in nessun caso porta come necessaria conseguenza lo scioglimento delle Camere, non ha efficacia se non vi ha partecipato la metà degli aventi diritto, ed infine deve riguardare solamente questioni legislative concrete e non questioni politiche e programmatiche.

A noi sembra che tali limitazioni rappresentino una sufficiente garanzia contro le mene di coloro (e purtroppo non mancano) che considerano il *referendum* come uno strumento sistematico di agitazione politica, un mezzo di sabotaggio della democrazia parlamentare, un'arma infine per contrapporre il Paese al Parlamento, da servire, secondo una famosa frase, « quale anticamera della dittatura » e che conduca in definitiva a quelle « storiche » adunate di

non lontana memoria, definite anche da taluni giuristi, oggi divenuti banditori e maestri di democrazia, (ahimè quanta mutabilità degli umani pensieri!) « una nuova ed originale istituzione di democrazia diretta ». Non sarà a questo proposito inutile ricordare che dei « Dieci punti programmatici » del M.S.I., recentemente ristampati in una pubblicazione ufficiale del Movimento, il terzo punto sostiene tra l'altro la « *partecipazione del popolo alla scelta dei suoi dirigenti e alle decisioni più importanti della vita nazionale, mediante « referendum »*, da indire in primo luogo nei riguardi della Costituzione e del trattato di pace ».

Se con questa legge di attuazione del *referendum* saremo riusciti ad armonizzare l'espressione diretta della volontà popolare con l'antico ma sempre valido istituto parlamentare, avremo compiuto un altro passo verso il consolidamento del nostro regime democratico, attraverso l'educazione politica dei cittadini — che non si può ottenere se non con l'uso degli strumenti della democrazia — e la realizzazione di una più consapevole vita civile.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO
(970)

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(1608)

E

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

TITOLO I.

DELLA RICHIESTA DI « REFERENDUM »

Art. 1.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge, o di un atto avente valore di legge, qualunque sia il tempo in cui è in vigore, quando lo richiedono cinque Consigli regionali o cinquecentomila cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie o di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Art. 2.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, adottate a norma dell'articolo 138 della Costituzione, sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori.

Non si fa luogo al *referendum* se la legge costituzionale è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei loro componenti.

Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dalla indicazione del contenuto della legge stessa e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

CAPO I.

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE

SEZIONE I.

Richieste di referendum.

Art. 1.

L'elettore che intende farsi promotore del *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione, deve darne notizia alla cancelleria di una Corte d'appello, presentandosi alla stessa e indicando con precisione la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi di cui chiede l'abrogazione.

Il cancelliere ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al promotore.

All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte nel primo comma.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte d'appello e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 2.

Entro il giorno successivo a quello della redazione del verbale di cui all'articolo 1, il Presidente della Corte d'appello comunica telegraficamente ai Presidenti delle altre Corti d'appello l'avvenuta iniziativa di richiesta di *referendum*.

Presso ogni cancelleria di Corte d'appello possono essere presentati i fogli di richiesta del *referendum* per la timbratura e la firma del cancelliere.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I.

**REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE
DELLE LEGGI E DEGLI ATTI
AVENTI VALORE DI LEGGE.**

SEZIONE I.

Richieste di referendum.

Art. 1.

Alla richiesta di *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, qualunque sia il tempo da cui è in vigore, possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

La richiesta viene effettuata con la firma da parte degli elettori di fogli aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2 (v. art. 3 - Camera).

I fogli debbono essere i dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum* con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere com-

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione d'una legge assoggettabile a *referendum*. La legge deve perciò essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di *referendum*, o la domanda sia stata avanzata da un numero di richiedenti inferiore al minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e si procede alle normali formalità di « visto » e pubblicazione previste per le altre leggi.

La promulgazione è espressa, in tal caso, dalla seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA »

« Le due Camere del Parlamento, con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

« Non essendo stata proposta domanda di *referendum* popolare;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale ».

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Art. 3.

La deliberazione con la quale il Consiglio regionale chiede il *referendum*, abrogativo o costituzionale, è adottata con votazione nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Art. 3.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 1. Gli elettori che intendono presentare la richiesta debbono apporre la loro firma su fogli timbrati dalla cancelleria della Corte d'appello nella circoscrizione della quale si trovano i comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o dal segretario comunale. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere o del segretario comunale è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 12, comma quarto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

pletate con la menzione del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Subito dopo l'ultima firma in ogni foglio, seguirà l'autenticazione formale, in forma collettiva, delle firme, ad opera di notaio o di cancelliere di Pretura.

Alle richieste di *referendum* devono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Art. 3 (v. art. 4 - Camera).

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 12, comma quarto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26.

L'adesione degli elettori che non sappiano o non possano firmare alla richiesta del *referendum* verrà raccolta, parimenti dal notaio, in atto separato.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

Il verbale contenente la deliberazione deve dare atto: della esatta specificazione della legge, o della parte di legge o dell'atto avente valore di legge, su cui è chiesto il *referendum* di abrogazione, o della legge costituzionale su cui è richiesto quello di convalida;

dell'elenco nominativo dei consiglieri presenti, dei votanti, degli astenuti, della maggioranza utile, dei voti favorevoli e dei voti contrari;

del risultato della votazione e della proclamazione fattane dal presidente del Consiglio regionale.

Due copie del verbale devono essere depositate, a cura del presidente del Consiglio regionale, presso la cancelleria della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il capoluogo della Regione.

Entro tre giorni dal ricevimento, il presidente della Corte d'appello cura la trasmissione di una copia alla cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 4.

Alla richiesta di *referendum* popolare possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, sono ammessi alla richiesta di *referendum* anche i cittadini temporaneamente esclusi dal diritto di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453.

Art. 5.

Se si tratta di *referendum* abrogativo, i fogli contenenti le firme dei richiedenti devono recare all'inizio la formula: « I sottoscritti cittadini chiedono che sia sottoposta a *referendum* popolare, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, la proposta di abrogare la legge (o la

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Art. 4.

Gli elettori che non sappiano o non possano firmare potranno effettuare la richiesta apponendo dinanzi a un notaio o al cancelliere della pretura il loro segno di croce sui fogli di cui all'articolo 1. In tal caso ogni foglio deve portare un unico segno di croce, ed il notaio o il cancelliere devono enunciare espressamente la ragione per cui non è possibile all'elettore firmare.

Art. 5.

Il deposito deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 1, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.

Il cancelliere rilascia ricevuta.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4 (v. art. 5 - Camera).

Ciascun elenco sarà depositato, a cura di uno qualsiasi dei firmatari, presso la cancelleria della Corte d'appello nella cui giurisdizione il notaio o il cancelliere che hanno autenticato le firme esercitano le loro funzioni.

Il cancelliere della Corte rilascia ricevuta, nella quale sono indicati: il giorno del deposito, l'oggetto del *referendum*, il numero dei sottoscrittori, l'indicazione del notaio o del cancelliere che ha autenticato le firme, il numero dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali allegati.

Il deposito deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di autenticazione delle firme; altrimenti, le firme perdono efficacia.

Art. 5.

Il Presidente della Corte d'appello presso la quale siano state depositate richieste di *referendum*, deve darne immediata comunicazione al Presidente della Corte di cassazione indicando la data del deposito e il numero complessivo dei richiedenti risultante dalle dichiarazioni di coloro che hanno proceduto al deposito.

Il Presidente della Corte di cassazione entro il giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione nomina cinque magistrati della Corte stessa, uno dei quali con funzioni di Presidente. Essi costituiscono l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare. Nomina anche tre magistrati della Corte quali membri supplenti.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

parte di legge, o l'atto avente valore di legge, ecc.): (segue la esatta specificazione)».

Se si tratta di *referendum* costituzionale, i fogli contenenti le firme dei richiedenti devono recare all'inizio la formula: «I sottoscritti cittadini chiedono che sia sottoposta a *referendum* popolare, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, la convalida della legge costituzionale: (segue la esatta specificazione)».

Queste diciture possono essere a stampa. I fogli debbono essere di unico formato, delle dimensioni eguali a quelle della carta bollata.

Subito dopo la dicitura i fogli devono quindi contenere: nome, cognome, paternità e comune nelle cui liste elettorali il cittadino dichiara di essere iscritto, di ciascun richiedente elencato, e la corrispondente firma autografa, per esteso, del cittadino stesso, e la data della firma.

Subite dopo l'ultima firma, a chiusura dell'elenco, seguirà l'autenticazione, in forma collettiva, delle firme, ad opera di notaio o di cancelliere di pretura. Per tali prestazioni è dovuto dal cittadino al notaio o al cancelliere l'onorario di lire due per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire duecento.

Ad ogni elenco devono essere allegati i certificati di iscrizione anche collettivi nelle liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Art. 6.

Ciascun elenco sarà depositato, a cura di uno qualsiasi dei firmatari, presso la cancelleria della Corte d'appello nella cui giurisdizione il notaio o il cancelliere che hanno autenticato le firme esercitano le loro funzioni.

Il cancelliere della Corte rilascia ricevuta, nella quale sono indicati: il giorno del deposito,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Art. 6.

I Presidenti delle Corti d'appello, presso le quali siano state depositate richieste di *referendum*, debbono darne immediata comunicazione telegrafica al Presidente della Corte d'appello di Roma, con l'indicazione della data del deposito e del numero complessivo dei richiedenti, risultante dalle dichiarazioni di coloro che hanno proceduto al deposito.

Il Presidente della Corte d'appello di Roma, entro il giorno successivo alla ricezione della prima comunicazione, designa una delle Sezioni della Corte medesima che assume le funzioni di « Ufficio centrale per il *referendum* popolare ».

L'Ufficio centrale provvede immediatamente alla determinazione del numero complessivo delle richieste di *referendum*, risultanti dalle comunicazioni delle diverse Corti. Non appena raggiunto il numero di cinquecentomila elettori richiedenti, ne dà atto con propria ordinanza, che viene immediatamente comunicata ai Presidenti delle Corti d'appello di cui al primo comma.

Qualora dopo tale ordinanza pervengano da altre Corti d'appello comunicazioni relative a richieste di *referendum* per il medesimo oggetto, l'Ufficio darà comunicazione dell'ordinanza stessa ai Presidenti di tali Corti.

Qualora entro il termine previsto dall'articolo 5 non risultino depositate cinquecentomila firme di elettori, l'ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte d'appello di Roma e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le richieste depositate perdono efficacia.

La procedura di richiesta di quel *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla data del verbale di cui all'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—
Art. 6.

L'Ufficio centrale provvede al computo del numero complessivo delle richieste di *referendum*, risultanti dalle comunicazioni delle diverse Corti d'appello. Non appena raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, ne dà atto con propria ordinanza che viene immediatamente comunicata ai Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica.

Qualora entro il termine di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, non risultino depositate 500 mila firme di elettori, l'Ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza che viene affissa nell'albo delle Corti d'appello della Repubblica e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le richieste depositate perdono efficacia.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

L'oggetto del *referendum*, il numero dei sottoscrittori, l'indicazione del notaio o del cancelliere che ha autenticato le firme, il numero dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali allegati. Il deposito deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di autenticazione delle firme; altrimenti, le firme perdono efficacia.

Il presidente della Corte di appello nomina immediatamente tre magistrati della Corte uno dei quali con funzioni di presidente, i quali costituiscono l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte d'appello. Nomina anche due magistrati della Corte quali membri supplenti.

Art. 7.

Entro dieci giorni dalla presentazione di ciascun elenco, l'Ufficio verifica se sono state osservate le modalità di cui agli articoli precedenti e se i firmatari abbiano i requisiti prescritti dalla legge, escludendo le firme di coloro che ne risultassero privi, e trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione una nota contenente l'oggetto della richiesta del *referendum* e il numero delle sottoscrizioni valide dell'elenco. In una stessa nota si può dar conto anche di più elenchi di cittadini che richiedono il *referendum* per uno stesso argomento.

Art. 8.

Ricevuta la prima nota, o il primo verbale di Consiglio regionale a norma dell'articolo 3, il presidente della Corte di cassazione nomina cinque magistrati della Corte stessa, uno dei quali con funzioni di presidente. Essi costituiscono l'Ufficio nazionale per il *referendum*. Nomina anche tre magistrati della Corte quali membri supplenti.

L'Ufficio nazionale per il *referendum* procede alla somma delle firme dei cittadini richiedenti il *referendum* per uno stesso argomento,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Art. 7.

I Presidenti delle singole Corti d'appello, entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente, designano una delle Sezioni delle Corti medesime, che assume le funzioni di « Sezione speciale circoscrizionale per il *referendum* popolare », per il compimento delle operazioni di cui agli articoli che seguono.

Per le richieste di *referendum*, che siano depositate presso la Corte di appello di Roma, le funzioni di « Sezione speciale per il *referendum* popolare » sono assunte dallo stesso « ufficio centrale » di cui al precedente articolo.

Art. 8.

La Sezione procede immediatamente alla verifica e al computo delle firme. Delle operazioni è redatto verbale in duplice esemplare.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, la Sezione verifica se i richiedenti siano elettori e se sono state osservate le prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, escludendo dal computo le firme o i fogli irregolari, o che siano stati depositati oltre il termine previsto dall'articolo 5.

I risultati della verifica vengono riepilogati dalla Sezione ogni dieci giorni in un verbale riassuntivo, in cui si indica il numero complessivo delle firme di cui è stata constatata la regolarità. Ultimata la verifica, viene redatto un verbale finale.

Uno degli esemplari del verbale viene trasmesso immediatamente all'Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma; l'altro rimane depositato presso la cancelleria della Corte cui appartiene la Sezione.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

I Presidenti delle singole Corti d'appello, entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al primo comma dell'articolo precedente, designano una delle sezioni delle Corti medesime che assume le funzioni di Sezione speciale circoscrizionale per il *referendum* popolare.

Entro 30 giorni dalla data della sua costituzione la Sezione procede al controllo e al computo delle firme, verificando se sono state osservate le modalità di cui agli articoli precedenti e se i firmatari abbiano i requisiti prescritti dalla legge, escludendo le firme di coloro che ne risultassero privi.

Si considerano valide soltanto le richieste che risultino depositate non oltre il termine di tre mesi dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 5.

Art. 8.

I risultati della verifica vengono riepilogati dalla Sezione ogni dieci giorni in un verbale riassuntivo, in cui si indica il numero complessivo delle firme di cui è stata constatata la regolarità. Ultimata la verifica, viene redatto un verbale finale.

Uno degli esemplari del verbale viene trasmesso immediatamente all'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, l'altro rimane depositato presso la cancelleria della Corte cui appartiene la Sezione.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

Appena raggiunta la cifra di cinquecentomila, oppure risulti che cinque Consigli regionali hanno chiesto il *referendum* per uno stesso argomento, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza. L'ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso. Se non risulta raggiunto il minimo suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento e della conseguente inammissibilità del *referendum*, con propria ordinanza, che viene pubblicata mediante affissione nell'albo delle Corti di appello della Repubblica. Le richieste depositate perdono efficacia.

Ai fini del raggiungimento del numero di cinquecentomila elettori, l'Ufficio nazionale tiene conto soltanto delle richieste che risultino depositate presso le varie Corti d'appello a) per il *referendum* abrogativo, non oltre il termine di tre mesi dalla costituzione dell'Ufficio stesso; b) per il *referendum* di convalida, non oltre tre mesi dalla pubblicazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali.

La richiesta di *referendum* costituzionale da parte di almeno un quinto dei membri di una delle due Camere è presentata in unico documento alla cancelleria della Corte di cassazione. La Corte costituisce subito l'Ufficio nazionale per il *referendum* e dà immediata notizia della richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO II.

DELLA CONVOCAZIONE DEI COMIZI.

Art. 9.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Art. 9.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di costituzione della Sezione. Esse si estendono anche ai fogli di firme depositati dopo la costituzione delle Sezioni, purchè entro il termine previsto dall'articolo 5.

Qualora questo termine scada dopo il ventesimo giorno successivo alla costituzione della Sezione, il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato di tanti giorni, quanti intercorrono tra il suddetto ventesimo giorno e la scadenza.

Art. 10.

L'Ufficio centrale, sulla base dei verbali che gli pervengono dalle Sezioni circoscrizionali, procede alla determinazione del numero complessivo delle firme dichiarate regolari.

Quando è raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. La ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso.

Se non risulta raggiunto il minimo suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento con propria ordinanza, con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 6.

Art. 11.

La richiesta di *referendum* popolare da parte dei Consigli regionali, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro trenta giorni dalla **data di costituzione della Sezione. Esse si estendono anche ai fogli di firme depositati dopo la costituzione delle Sezioni, purchè entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 7.**

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Soppresso.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

Gli elettori devono essere convocati entro settanta giorni dalla stessa data.

Il decreto del Presidente della Repubblica deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno seguente a quello della sua emanazione ed entra immediatamente in vigore.

In tutti i Comuni della Repubblica i sindaci, o i commissari prefettizi, danno notizia al pubblico del decreto con cui è stato indetto il *referendum*, mediante apposito manifesto che dovrà specificare la legge, o la parte di legge, o l'atto avente valore di legge di cui si propone l'abrogazione, o la legge costituzionale della quale si chiede la convalida.

Subito dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è indetto il *referendum*, in ogni Corte d'appello, ove già non esista, è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale conformemente al secondo comma dell'articolo 6.

TITOLO III.

DELLE OPERAZIONI PREPARATORIE.

Art. 10.

Entro il 25° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto che indice il *referendum*, a cura del sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati, che devono essere consegnati agli aventi diritto al voto entro il 35° giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso.

Si applicano in merito tutte le altre norme di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 5 febbraio 1948, n. 26.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte di appello di Roma.

Il Presidente della Corte di appello costituisce, a termini del precedente articolo 6, comma secondo, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica se sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti e se le relative deliberazioni siano state adottate con la prescritta maggioranza. In caso positivo ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cinque richieste, l'Ufficio tiene conto di tutte le richieste pervenute entro tre mesi dalla sua costituzione. Nel caso che entro tale termine non risulti raggiunto il numero suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte d'appello di Roma e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le relative richieste perdono efficacia. La procedura di richiesta del *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla costituzione dell'Ufficio, di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 12.

L'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 6 o al terzo comma dell'articolo 11 deve essere immediatamente comunicata al Presidente della Corte costituzionale, ai fini del giudizio sull'ammissibilità della richiesta di *referendum*.

Entro dieci giorni dalla data di tale ordinanza il promotore del *referendum* o i Consigli regionali richiedenti ed il Governo possono presen-

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

In caso di richiesta di *referendum* da parte di un Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio stesso provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Il Presidente della Corte di cassazione costituisce, a termini del precedente articolo 5, comma 2°, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica che sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti. In caso positivo ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cinque richieste, l'ufficio tiene conto di tutte le richieste pervenute entro tre mesi dal giorno nel quale è pervenuta la prima. Nel caso che entro tale termine non risulti raggiunto il numero suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte di cassazione e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le relative richieste perdono efficacia.

Art. 12.

Soppresso.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

Art. 11.

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 12.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione i documenti e gli oggetti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Il numero 3 dello stesso articolo è sostituito, agli effetti del *referendum*, dal seguente:

« 3°) tre copie di un manifesto, che devono essere affisse nella sala delle votazioni, contenente il testo della legge, o della parte di legge, o dell'atto avente valore di legge di cui si propone l'abrogazione, o della legge costituzionale di cui si propone la convalida »

Art. 13.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutte le sezioni; sono formate a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 14.

L'Ufficio elettorale presso ciascuna sezione è composto di un presidente, di tre scrutatori dei quali il più anziano assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Si applicano in merito le altre norme di cui

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

tare le loro deduzioni, depositandole nella cancelleria della Corte.

Trascorso tale termine, il Presidente della Corte nomina un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca la Corte entro i successivi dieci giorni.

Qualora non si costituisca alcuna parte, o in caso di manifesta ammissibilità del *referendum*, la Corte può decidere in camera di consiglio.

La sentenza deve essere depositata in Cancelleria nel termine di cinque giorni dalla decisione. Essa è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ufficio centrale.

Qualora la sentenza dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum*, l'Ufficio centrale ne dà atto con sua ordinanza, che viene affissa all'albo della Corte di appello di Roma e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le operazioni di verifica e computo vengono abbandonate e le richieste depositate perdono efficacia. La richiesta di *referendum* non può essere ripresentata.

Art. 13.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 10. Nel caso di cui all'articolo 11, il termine decorre dalla emanazione della decisione della Corte costituzionale prevista dall'articolo 12.

La data di effettuazione del *referendum* deve essere fissata in un giorno compreso tra il cinquantesimo ed il settantesimo successivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un *referendum* se non siano decorsi almeno sei mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere, o dalla data di effettuazione di un altro *referendum*.

Qualora siano stati richiesti due *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svol-

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al 2° comma dell'articolo 10 o al 2° comma dell'articolo 11.

La data di effettuazione del *referendum* deve essere fissata in un giorno compreso tra il cinquantesimo ed il novantesimo successivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un *referendum* se non siano decorsi almeno sei mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere, o dalla data di effettuazione di un altro *referendum*.

Qualora siano stati richiesti due *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svol-

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

agli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, esclusione fatta di quelle concernenti i rappresentanti di lista.

Le sezioni sono in numero di una ogni duemila abitanti o frazioni di duemila.

Contro la deliberazione di nomina degli scrutatori è ammesso reclamo, da parte di almeno cinquanta cittadini aventi diritto al voto, nei tre giorni successivi alla data di essa, all'Ufficio per il *referendum* presso la Corte di appello, che provvede con decreto definitivo.

TITOLO IV.

DELLA VOTAZIONE.

Art. 15.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, compresi quelli temporaneamente esclusi dal diritto di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 16.

Si applicano alla votazione per il *referendum* le norme contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, meno quelle di cui al secondo comma dell'articolo 36, al secondo periodo del primo comma dell'articolo 37, al secondo comma dell'articolo 41 e all'articolo 42.

Art. 17.

Per la segretezza del voto si applicano le apposite norme del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Se si tratta di *referendum* abrogativo a norma dell'articolo 75 della Costituzione, il cittadino

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

gono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a quindici giorni oltre il termine previsto dal primo comma, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal terzo comma dell'articolo 6 o dal terzo comma dell'articolo 11.

Non potendo svolgersi più di due *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum* eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi saranno rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza corrispondente alla data delle ordinanze di cui al terzo comma dell'articolo 6 e al terzo comma dell'articolo 11.

SEZIONE II.

Svolgimento del referendum.

Art. 14.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum*, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Art. 15.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutatori e un segretario, nominati secondo le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

gono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a quindici giorni oltre il termine previsto dal primo comma, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'articolo 10 o dal secondo comma dell'articolo 11.

Non potendo svolgersi più di due *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum* eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi saranno rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza secondo la data delle ordinanze di cui al secondo comma dell'articolo 10 e al secondo comma dell'articolo 11.

SEZIONE II.

Svolgimento del referendum.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

esprime il suo voto favorevole alla abrogazione, tracciando con la matita copiativa un segno sul quadratino a fianco della scritta « abrogazione », quello contrario tracciando un segno sul quadratino a fianco della scritta « non abrogazione ».

Se si tratta di *referendum* di convalida a norma dell'articolo 138 della Costituzione, il cittadino esprime il suo voto favorevole alla legge costituzionale tracciando un segno sul quadratino a fianco della scritta « convalida », quello contrario tracciando un segno sul quadratino a fianco della scritta « non convalida ».

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Il cittadino deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente del seggio dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

TITOLO V.

DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO.

Art. 18.

Per le operazioni di scrutinio del *referendum* si applicano, con esclusione dei riferimenti ai rappresentanti di lista e al tribunale capoluogo di circoscrizione, gli articoli 47, 48, 49, 52, 53 e 56 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 19.

Salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della presente legge, sono nulli i voti quando le schede:

1°) non siano quelle prescritte dall'articolo 13 della presente legge o non portino il bello o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Art. 16.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte, in nero, le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per due leggi, a termini del terzo comma dell'articolo 13, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per una delle leggi sottoposte a *referendum*. L'elettore entra due volte in cabina, e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solamente quando egli ha riconsegnato sigillata la prima.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

Art. 17.

Le funzioni attribuite dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati all'Ufficio centrale circoscrizionale sono esercitate dal Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per i comuni compresi in quest'ultima.

Il Tribunale procede, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente, entro venti giorni dal decreto che indice il *referendum*. Sono nominati eventualmente anche magistrati supplenti per sostituire i predetti in caso di impedimento.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—
Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

2°) presentino qualsiasi traccia di scrittura o di segni che siano ritenuti fatti artificialmente;

3°) non esprimano alcun voto o lo esprimano per entrambe le deliberazioni proposte col *referendum* o non offrano comunque la possibilità di identificare la scelta.

È valido il voto se il segno è apposto, anzichè sul quadratino, su una delle scritte a fianco del quadratino stesso, di cui all'articolo 17 della presente legge: oppure sul quadratino e insieme sulla scritta che gli sta a fianco.

Art. 20.

All'ora indicata nel penultimo comma dell'articolo 49 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, il presidente del seggio ricostituisce l'ufficio. Costatata la integrità dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonchè l'integrità delle urne e dei sigilli:

1°) procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nella adunanza precedente;

2°) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae dall'urna, in cui sono state deposte le relative schede dopo l'espressione del voto, ciascuna scheda, la spiega e la consegna già spiegata al presidente. Questi enuncia ad alta voce la soluzione prescelta dal cittadino (« abrogazione »; « non abrogazione »; oppure « convalida »; « non convalida ») o dichiara che il cittadino si è astenuto da qualsiasi indicazione; passa, indi, la scheda ad altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota dei numeri dei voti conferiti rispettivamente all'una o all'altra soluzione proposta con il *referendum* e del numero delle schede nulle, conteggiando a parte, fra queste ultime, quelle completamente in bianco. Il terzo scrutatore pone le schede, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte le schede del *referendum*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del *referendum* nella provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo, e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di cassazione, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

Art. 18.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il *referendum*, e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione di esso, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 19.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di *referendum* presentati, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

non usate. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, o scatola, dopo spogliato il voto. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami e alle proteste, devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da uno scrutatore, e alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quelle delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, le firme del presidente e di uno scrutatore. Il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'articolo 53, secondo comma, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura ai termini dell'articolo 53 del predetto testo unico.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

Art. 21.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte d'appello, costituito a' termini degli articoli 6 e 9 della presente legge, procede entro ventiquattro ore dal ricevimento degli

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

all'articolo 17, ai tribunali indicati nell'articolo medesimo, o alla Corte di cassazione, decide quest'ultima, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

Art. 20.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole alla abrogazione, dopo la trasmissione al Ministro di grazia e giustizia del verbale delle operazioni di cui all'articolo 18, il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'altro atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

Art. 21.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica può peraltro nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione.

Art. 22.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, di tale risultato è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni, prima che siano fatte le elezioni per una delle due Camere e in ogni caso non prima di due anni.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 22.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, di tale risultato è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singoli disposizioni, prima che siano trascorsi 3 anni.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

atti, con l'assistenza di un cancelliere, alle operazioni seguenti:

1°) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 52 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, secondo le modalità stabilite per lo spoglio effettuato dagli uffici sezionali;

2°) riassume i risultati del *referendum* in tutte le sezioni della circoscrizione di Corte d'appello, effettuando la somma dei voti validi attribuiti rispettivamente all'una e all'altra delle soluzioni sottoposte al *referendum*, e ne dà atto in apposito verbale da redigersi in duplice copia, una delle quali è depositata nella cancelleria della Corte; l'altra è rimessa, in piego sigillato, unitamente ai verbali di tutte le sezioni della circoscrizione e ai documenti annessi, alla Corte di cassazione, mediante corriere speciale.

Art. 22.

Le proteste e i reclami relativi alle operazioni del *referendum* possono essere presentati agli uffici delle sezioni finchè questi sono in funzione, ovvero alle cancellerie della Corte d'appello o della Corte di cassazione entro il termine di cinque giorni dalla data della votazione. Le cancellerie ne rilasciano ricevuta.

Le cancellerie della Corte d'appello provvedono, alla scadenza del termine previsto nel comma precedente, all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte di cassazione di tutte le proteste o reclami ricevuti.

Art. 23.

La proposta di abrogazione soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le suddette condizioni devono verificarsi congiuntamente. In ogni altro caso la proposta è respinta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Art. 23.

Per ciò che non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 24.

Le operazioni di *referendum* sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la redazione del verbale di cui all'articolo 1 e la data di effettuazione del *referendum*, la legge, l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il *referendum* si riferisce, vengono abrogati.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'Ufficio centrale, da comunicarsi a sensi dell'articolo 10, se l'abrogazione intervenga prima dell'indizione del *referendum*. È disposta con ordinanza della Corte di cassazione, nella composizione di cui all'articolo 18, se l'abrogazione intervenga successivamente.

CAPO II.

REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

Art. 25.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, debbono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo o con quella prevista dal comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Le operazioni di *referendum* sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la comunicazione di cui all'articolo 5 e la data di effettuazione del *referendum*, la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il *referendum* si riferisce, vengono abrogati.

Identico.

CAPO II.

REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE
DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA CO-
STITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI
COSTITUZIONALI

Art. 25.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

Art. 24.

La legge costituzionale sottoposta al *referendum* è convalidata se ha ottenuto il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi e in ogni altro caso è respinta, qualunque sia il numero degli aventi diritto che hanno partecipato alla votazione.

Art. 25.

Entro il 15° giorno successivo a quello della votazione, la Corte di cassazione, in pubblica adunanza presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, con l'intervento del procuratore generale e l'assistenza del cancelliere capo:

1°) emette, sentite le conclusioni del procuratore generale e con verbale separato da quello di cui al successivo n. 2, giudizi definitivi sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle sezioni o alle cancellerie delle Corti d'appello o alla cancelleria della Corte stessa, concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al *referendum*;

2°) effettua la somma dei voti validi attribuiti rispettivamente all'una o all'altra delle soluzioni sottoposte al *referendum* in tutte le circoscrizioni di Corte d'appello e proclama i risultati definitivi del *referendum*, a norma degli articoli 23 e 24 della presente legge. Di queste operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, sottoscritti dal primo presidente e dal cancelliere capo, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO VI.

DEGLI EFFETTI DEL RISULTATO
DEL « REFERENDUM ».

Art. 26.

Il Ministro di grazia e giustizia, ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 25, dispone la pubblicazione del risultato del *refe-*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Art. 26.

Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dall'indicazione del contenuto della legge stessa e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare.

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione d'una legge assoggettabile a *referendum*. La legge deve perciò essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 27.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di *referendum*, o la domanda sia stata avanzata da un numero di richiedenti inferiore al minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e si procede alle normali formalità di « visto » e pubblicazione previste per le altre leggi.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Identico.

Il testo suddetto deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 27.

Identico.

La promulgazione è espressa, in tal caso, dalla seguente formula :

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento, con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato ;

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

referendum nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione deve essere fatta entro il quinto giorno successivo a quello della proclamazione.

Art. 27.

Qualora il risultato del *referendum* sia contrario alla abrogazione, la legge (o la parte di legge o l'atto avente valore di legge) continua a rimanere in vigore, nè su di essa potrà chiedersi nuovo *referendum* popolare ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione prima di dieci anni dalla data della pubblicazione di cui all'articolo precedente.

Art. 28.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole alla abrogazione, la legge (o la parte di legge, o l'atto avente valore di legge) continua a rimanere in vigore fino al termine indicato dall'articolo 29.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 26, il Parlamento può deliberare nuove norme, comunque diverse da quelle abrogate con il *referendum*, regolatrici della materia. In tal caso deve regolare con norme transitorie, in riferimento alla nuova regolamentazione, i rapporti già posti in essere dal provvedimento abrogato con *referendum*.

Qualora il Parlamento non ritenga di deliberare nuove norme regolatrici della materia, può regolare con norme transitorie, sempre nel termine di cui al comma precedente, in riferimento alla abrogazione, i rapporti già posti in essere dal provvedimento abrogato.

Per le deliberazioni di cui ai due commi precedenti le Camere possono essere appositamente convocate, anche se sciolte, con la procedura prevista dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 62 della Costituzione.

La legge deliberata dal Parlamento a norma del presente articolo deve essere promulgata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione di cui all'articolo 26.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Art. 28.

Quando vi sia domanda di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nel capo precedente per le richieste di *referendum* di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge.

All'inizio di ogni foglio per le firme dei richiedenti deve essere ripetuta a stampa o con stampigliatura l'indicazione della legge costituzionale che si vuole sottoporre a *referendum* e della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale è avvenuta la pubblicazione prevista dall'articolo 26.

Le richieste di elettori o di Consigli regionali nel numero occorrente per raggiungere il minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, debbono essere presentate alle Corti di appello a norma rispettivamente degli articoli 1 e 5 e dell'articolo 11. Non si tiene conto delle richieste pervenute oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 26.

L'ordinanza con cui l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, entro il termine suddetto, del numero minimo di richieste, in sede di computo preventivo ai sensi del quinto comma dell'articolo 6 o in sede di determinazione finale dei risultati ai sensi dell'articolo 10, ultimo com-

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

« Non essendo stata proposta domanda di referendum popolare;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale ».

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo di Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Art. 28.

Identico.

Le richieste di elettori o di Consigli regionali nel numero e nel termine previsti dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, debbono essere presentate rispettivamente alle Corti di appello a norma dell'articolo 4 e alla Corte di cassazione a norma dell'articolo 11.

L'ordinanza con cui l'Ufficio centrale dà atto del mancato raggiungimento, entro il termine suddetto, del numero minimo di richieste, in sede di computo preventivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 o in sede di computo finale ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma o dell'ar-

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

Art. 29.

A tutti gli effetti, la data di abrogazione della legge, o della parte di legge, o dell'atto avente valore di legge, è quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge deliberata dal Parlamento a norma dell'articolo precedente. Qualora il Parlamento non si sia avvalso delle facoltà di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo precedente, la data della abrogazione è, a tutti gli effetti, quella del 20° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del risultato del *referendum*.

Art. 30.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole alla convalida di una legge di revisione della Costituzione o di altra legge costituzionale, la legge stessa è promulgata dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del risultato del *referendum*.

La promulgazione è espressa con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA »

« Le due Camere del Parlamento hanno approvato e il Corpo elettorale, con il *referendum* del (data), ha confermato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

« È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

ma, o dell'articolo 11, ultimo comma, è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e si applica il precedente articolo 27.

Art. 29.

La domanda di *referendum* da parte di un quinto dei membri della Camera viene trasmessa dal Presidente della Camera stessa direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 30.

Il *referendum* popolare è indetto con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'invio alla Presidenza del Consiglio della domanda di cui all'articolo precedente o dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* popolare costituito presso la Corte di appello di Roma, attante, ai sensi degli articoli 10 e 11, la regolarità della richiesta di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali. Per questa ordinanza non si applica il disposto dell'articolo 12.

L'indizione del *referendum* è effettuata a termini dell'articolo 13. È in facoltà del Presidente della Repubblica derogare alle prescrizioni ivi contenute circa l'intervallo minimo da precedenti consultazioni elettorali.

Art. 31.

Le disposizioni previste nella sezione seconda del precedente capo per lo svolgimento del *referendum* di abrogazione delle leggi e la proclamazione dei risultati si applicano anche al *referendum* previsto dal presente capo.

Le schede di votazione sono conformi a quelle descritte dall'articolo 16 con la differenza che nella sezione sinistra sono scritte le parole « non approvazione » e nella sezione destra le parole « approvazione ». Il testo della legge da

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

articolo 11, penultimo comma, è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e si applica al precedente articolo 27.

Art. 29.

La domanda di *referendum* da parte di un quinto dei membri di una Camera viene trasmessa dal Presidente della Camera stessa direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 30.

Il *referendum* popolare è indetto con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'invio alla Presidenza del Consiglio della domanda di cui all'articolo precedente o dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* popolare attestante, ai sensi degli articoli 10 e 11, la regolarità della richiesta di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali.

L'indizione del *referendum* è effettuata nei termini e con le modalità previste nell'articolo 13, con esclusione delle prescrizioni ivi contenute circa l'intervallo minimo da precedenti consultazioni elettorali.

Art. 31.

Identico.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

DEL SENATORE BENEDETTI TULLIO

(970)

Art. 31.

Qualora il risultato del *referendum* non sia favorevole alla convalida della legge costituzionale, si ha come non avvenuta la sua approvazione da parte del Parlamento.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 32.

Qualora la concomitanza di due o più richieste di *referendum* su leggi diverse sia tale, a giudizio dell'Ufficio nazionale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, da consentire che la votazione avvenga per tutte in una sola giornata, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere in conformità, mediante apposite circolari ed istruzioni, purchè siano comunque garantiti la segretezza del voto e, con i necessari adattamenti, tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 33.

Si osservano per il *referendum*, in quanto applicabili, le disposizioni penali di cui al titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 34.

Alle spese di esecuzione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti nei bilanci di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

approvare è identificato con la indicazione del suo titolo e della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione di cui all'articolo 26.

Le caratteristiche essenziali delle schede stesse sono conformi al modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

L'elettore esprime il voto favorevole alla approvazione della legge apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a sinistra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto si considera favorevole all'approvazione della legge.

Art. 32.

Se il risultato del *referendum*, proclamato dalla Corte di cassazione, sia nel senso dell'approvazione della legge, il Governo promuove immediatamente la promulgazione della medesima da parte del Presidente della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 32.

Identico.

La promulgazione è espressa con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento hanno approvato e il Corpo elettorale, con il *referendum* del (data), ha confermato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

Art. 33.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e la legge si considera non approvata.

CAPO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO
NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 34.

La proposta, da parte di almeno cinquanta-mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Art. 35.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 3 e 4.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimate dal cancelliere di una Corte di appello a sensi dell'articolo 1. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 33.

Identico.

CAPO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO
NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 2 e 3.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(1608)

—

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui ai capi I e II della presente legge, attinenti ai *referendum* popolari, sono a carico dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stanziare le somme all'uopo occorrenti.

Art. 37.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le disposizioni previste dall'articolo 79 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati si applicano ai sindaci che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 69, 70, 71 e 80 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei capi I e II della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 77 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Identico.

Art. 37.


Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e quelle riguardanti lo adempimento del dovere del voto, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Identico.

Identico.

Identico.

TABELLA A.
(Approvata dalla Camera dei deputati).



Abrogazione	Legge 19, n.	Non abrogazione
--------------------	--	------------------------

N. B. — Nelle schede da distribuire ai votanti la parola « Abrogazione », posta a sinistra, deve essere stampata in color rosso.

TABELLA B.

(Approvata dalla Camera dei deputati).

Referendum popolare per l'abrogazione di leggi

(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....





TABELLA C.

(Approvata dalla Camera dei deputati).



Non approvazione	Legge costituzionale pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 19....., n.	Approvazione
------------------	--	--------------

N. B. — Nelle schede da distribuire ai votanti le parole « Non approvazione », poste a sinistra, devono essere stampate in colore rosso.

TABELLA D.

(Approvata dalla Camera dei deputati).

Referendum popolare su leggi costituzionali


(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....



Timbro